

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

ANNALI

DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO
E DEL MEDITERRANEO ANTICO

SEZIONE DI

ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA

VI

con una sezione tematica su:

ASPETTI DELL'IDEOLOGIA FUNERARIA NEL MONDO ROMANO

Napoli 1984



Il volume è in distribuzione presso:
HERDER EDITRICE E LIBRERIA s.r.l
International Book Center
Piazza Montecitorio 120
00186 ROMA (Italia)
Tel. (06)-6794628

Comitato di Redazione

Giancarlo Bailo Modesti, Ida Baldassarre, Irene Bragantini, Bruno d'Agostino,
Carlo G. Franciosi, Augusto Frascchetti, Patrizia Gastaldi, Emanuele Greco,
Werner Johannowsky, Mario Mazza, Enrica Pozzi

Segretaria di redazione: Patrizia Gastaldi

Direttore responsabile: Bruno d'Agostino

Le abbreviazioni di riviste, ove presenti, sono quelle usate
nell'*American Journal of Archaeology*

L'abbreviazione di questa rivista è *AION ArchStAnt*

INDICE

I. Damiani - M. Pacciarelli - A. C. Saltini, Le facies archeologiche dell'isola di Vivara e alcuni problemi relativi al protoappenninico B	p. 1
L. Cerchiai, <i>Geras Thanonton</i> : note sul concetto di 'belle mort'	» 39
<i>Aspetti dell'ideologia funeraria nel mondo romano</i>	
C. Ampolo, Il lusso funerario e la città arcaica	» 71
M. Benabou, Remus, le mur et la mort	» 103
J. Scheid, Contraria facere: renversements et déplacements dans les rites funéraires	» 117
I. Baldassarre, Una necropoli imperiale romana: proposte di lettura	» 141
A. Fraschetti, Morte dei « principi » ed « eroi » della famiglia di Augusto	» 151
J. Maurin, <i>Funus</i> et rites de separation	» 191
<i>Attività di scavo del Dipartimento</i>	
LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELL'ABITATO DI PONTECAGNANO. L'ISCRIZIONE DI AMINA E LE ALTRE TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE	
G. Bailo Modesti, Lo scavo nell'abitato antico di Pontecagnano e la coppa con l'iscrizione AMINA[---]	» 215
L. Cerchiai, Nota preliminare sull'area sacra di via Verdi	» 247
N. F. Parise, Gli stateri a leggenda « Ami »	» 251
Il dibattito	» 255
Appendice:	
M. Torelli, Un'iscrizione posidoniata nella necropoli etrusca di Pontecagnano	» 277
A. M. D'Onofrio, Ancora sulla kylix della T. 2706 di Pontecagnano	» 281
LA RICERCA ARCHEOLOGICA A PAESTUM	
E. Greco - D. Theodorescu, Il Foro di Paestum. Relazione preliminare delle campagne di scavo 1981-1983	» 287

ASPETTI DELL'IDEOLOGIA FUNERARIA
NEL MONDO ROMANO

I contributi raccolti in questa sezione tematica hanno avuto origine da una « tavola rotonda » svoltasi a Napoli nell'aprile del 1979; ad organizzarla, furono l'Istituto Universitario Orientale ed il Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes, con la partecipazione della Maison des sciences de l'homme di Parigi. Dopo un precedente colloquio sull'ideologia funeraria nel mondo antico (ved. ora *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, sous la direction de G. Gnoli et J.-P. Vernant, Cambridge-Paris 1982), era parso opportuno estendere le indagini al mondo romano, sebbene con piena coscienza fin dall'inizio delle enormi difficoltà che un simile progetto di ricerca non poteva inevitabilmente non suscitare. Appunto per queste ragioni fu esclusa subito la via del « comparativismo », mentre gli autori dei contributi che qui si pubblicano scelsero piuttosto di attestarsi su nuclei problematici che permettessero di chiarire e di delineare dall'interno il funzionamento specifico di alcuni tratti e di alcuni frammenti non solo di un'« ideologia » della morte, ma spesso anche di una storia della morte a Roma. Si è comunque trattato di semplici « scandagli », operati peraltro in un campo immenso. Questi « scandagli » tuttavia hanno sollecitato — e, direi quasi, come di consueto — un incontro ed una discussione che non si sono limitati a problemi di dettaglio, ma che — come è subito chiaro per chi legge — hanno anche permesso ampi confronti, e talvolta su di uno stesso tema, di diverse formalizzazioni problematiche e di differenti « metodi » di ricerca. Se come oggetto di studio il tema della morte è oggi un tema di « attualità » — e di un'« attualità » che diviene quasi irritante nel momento in cui assume le connotazioni di una moda —, quanto a Roma ed al mondo romano si tratta per molti aspetti di una problematica ancora aperta. Mentre gli atti della « tavola rotonda » svoltasi a Napoli possono apportare, e forse apportano di fatto, un contributo a vari livelli, in un ambito come questo ancora parzialmente inesplorato le ricerche evidentemente continueranno, anche da parte degli stessi partecipanti a questa prima « tavola rotonda », con i tempi che sembreranno i più opportuni e nelle sedi di volta in volta praticabili.

AUGUSTO FRASCHETTI

IL LUSO FUNERARIO E LA CITTÀ ARCAICA

CARMINE AMPOLO

Chiunque tu sia che trovi questo sarcofago,
non aprirlo e non disturbarmi.

Non mi è stato dato né argento né oro
né altre ricchezze. Solo io giaccio in
questo sarcofago.

(dall'iscrizione del sarcofago di Tabnit, sacerdote di Astarte e re di Sidone; H. Donner - W. Röllig, *Kanaanäische und aramäische Inschriften*, I-II, Wiesbaden 1962-64, nr. 13, ll. 3-6).

1. *Osservazioni preliminari.* Il problema affrontato è questo: come, quando e perché la comunità romana arcaica (e per confronto quelle elleniche) ha regolato alcuni aspetti del rituale funerario? Ma, prima di passare ad esaminare le fonti che possiamo utilizzare per rispondere a queste domande, vanno tenuti presenti il quadro generale dei rituali funebri romani e gli strumenti teorici necessari per analizzarli e interpretarli. Ora i diversi momenti del rituale funerario romano componevano un insieme organico, che comprende gli atti che venivano compiuti dal momento stesso della morte fisica fino al funerale, alla deposizione nella tomba, al banchetto funebre e alle fasi rituali successive.¹ È quanto si riscontra in molte società, specie in quelle a livello etnografico, che sono state da tempo studiate sotto questo aspetto². Ma anche nei casi in cui, come a Roma o nelle città greche meglio conosciute, le usanze funebri si sono modificate in un lungo periodo di tempo, si può cogliere la coerenza originaria e il significato del rituale funerario. Questo dovrebbe costituire un sistema che va riferito ad un unico fatto sociale: il comportamento collettivo verso la morte di un membro della comunità; nel caso in esame quella romana arcaica. E, come ogni fatto sociale, questo comportamento collettivo dovrebbe essere caratterizzato da due qualità: essere esterno

¹ Si rimanda ai contributi di J. Scheid e J. Maurin, *infra*, rispettivamente alle pp. 117 ss. e 191 ss.

² Soprattutto a partire dal saggio famoso di Hertz 1905-06, pp. 48-137.

agli individui ed esercitare (di fatto o di diritto) un'azione coercitiva sui membri della comunità. Da questi presupposti deriva che — come osservò giustamente Ernesto De Martino a proposito del lamento funebre — è possibile isolare ed esaminare singolarmente i diversi momenti dei rituali funebri « solo in via di astrazione provvisoria »³.

Anche nel caso della società romana arcaica il rituale funerario, per quel che ne sappiamo grazie alla documentazione archeologica e alle regole giuridiche, ha lo scopo di organizzare in modo chiaro il passaggio dalla 'morte fisica' alla 'morte culturale', la quale colloca realmente il defunto nel suo nuovo mondo e reinserisce i vivi a lui collegati nel loro ordine normale. Come ha scritto De Martino, « i rituali funerari nel loro complesso, mettono in opera determinate tecniche per oltrepassare l'evento luttuoso e per procurare al defunto quella seconda morte culturale che vendica lo scandalo della morte naturale »⁴. A conclusioni analoghe era giunto in precedenza un allievo di Durkheim, Robert Hertz. Ma mentre De Martino si era basato sul materiale folkloristico e popolare e su quello offerto dalle civiltà classiche e orientali, Hertz (che De Martino non sembra utilizzare) si fondava su un vasto materiale etnografico⁵. La somiglianza di alcune conclusioni raggiunte dai due studiosi, pur nella diversità dei metodi e delle fonti analizzate, indubbiamente ne rafforza il valore generale. Hertz così interpretava i rituali funebri: « Ogni cambiamento dello stato dell'individuo comporta una modificazione profonda dell'atteggiamento mentale della società nei suoi confronti, modificazione che si compie gradualmente e richiede del tempo. Il fatto brutto della morte fisica non basta a consumare la morte nelle coscienze... la partecipazione ad una stessa vita sociale crea dei legami che non si spezzano in un giorno... Quindi se occorre un certo tempo per bandire il morto dal paese dei vivi, è perché la società, sconvolta dallo shock, deve a poco a poco ritrovare il suo equilibrio e perché il duplice lavoro mentale di disgregazione e di sintesi che comporta l'integrazione dell'individuo in un mondo nuovo, si compie in modo per così dire molecolare e richiede del tempo »⁶.

³ De Martino, 1975, p. 211.

⁴ P. 236.

⁵ Sull'opera di Hertz cfr. M. Matarasso, 'Robert Hertz, notre prochain: sociologie de la gauche et de la mort. Pré-structuralisme et asymétrie, in *L'année sociologique* 3^a s., 24, 1973, pp. 119-147 e l'introduzione di P. Angelini alla traduzione italiana.

⁶ Pp. 90-91 della trad. it. La tesi di Hertz rappresenta un netto superamento di quella di chi, come Frazer, vedeva nelle pratiche funerarie solo riti destinati a proteggere i vivi contro il ritorno pericoloso del defunto. L'interpretazione si sposta dall'analisi delle credenze a quella del loro significato sociale. La duplice funzione di passaggio dei riti funebri (passaggio del morto alla nuova condizione e restituzione dei suoi parenti alla società) fu individuata da Hertz in società indonesiane (p. 74 della trad. it.): « c'è un parallelismo completo tra i riti che introducono e i riti che fanno rientrare la sua famiglia nella comunione dei vivi: meglio, si tratta di un unico atto liberatorio applicato a due diverse categorie di persone ». Sulla morte come rito di passaggio ved. ora S.C. Humphreys, 1983, p. 144 ss. con bibl. precedente. In generale R. Huntington, P. Metcalf, *Celebrations of Death*, Cambridge 1979.

Abbiamo riportato queste conclusioni e ci riferiamo ai concetti elaborati da Hertz e De Martino perché essi costituiscono una chiave per capire i vari momenti del rituale funebre anche nel caso di Roma e del Lazio, già a partire da età protostorica, e perché ci consentiranno di comprendere anche il senso della regolamentazione legislativa dei rituali funerari.

Nella concezione romana i rituali funerari e le tombe rientravano in pieno nella sfera della *religio*. Un giurista come Gaio scriveva (II, 3-4): *Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. Sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt; religiosae quae diis Manibus relictas sunt*. I sepolcri stessi erano *res religiosae*; del resto quanto attiene ad essi ed ai defunti (*Manium iura e ius sepulchrorum*) è stato trattato da Cicerone nel II libro del *de legibus*, nella parte dedicata al diritto sacro, malgrado Cicerone stesso cercasse di limitare il campo del diritto pontificale, in polemica con gli Scevola⁷. Ed è noto che le sepolture e tutto ciò che riguardava i defunti rientrava nella competenza dei pontefici che « spiegano a chi li consulta le norme tradizionali sulla sepoltura dei morti »⁸.

Da quanto si è detto, è chiaro che il rituale funerario romano può essere studiato da due diversi punti di vista: a) come sistema di credenze e di riti, cioè dal punto di vista della *religio* e del rapporto antropologico fra il mondo dei vivi e quello dei morti; b) dal punto di vista della storia e delle istituzioni sociali, studiandone gli aspetti pubblici e i mutamenti.

Si tenterà qui di percorrere questa seconda via, limitatamente al periodo della formazione della Città romana e delle sue fasi iniziali, con lo scopo di capire quando e perché la comunità è intervenuta nel campo della *religio* regolando in modo nuovo i *Manium iura*.

2 A. L'atteggiamento verso la morte delle comunità laziali durante le ultime fasi dell'età del bronzo e nell'età del ferro fino al periodo orientalizzante (cioè all'incirca dal X al VII secolo, periodo che comprende il processo di formazione della Città e le prime fasi della monarchia romana) può essere almeno in parte seguito attraverso la documentazione archeologica offerta dalle necropoli del *Latium vetus* e i pochi e problematici frammenti attribuiti alle *leges regiae*. A ciò

⁷ L'esposizione comincia in *de leg.* II, 18,45 dopo una richiesta di Attico (*Sed tamen hoc magis eas res et meminere et expecto, quod et ad pontificium ius et ad civile pertinent*). La polemica con gli Scevola è esplicita in 19,47, dove Cicerone vuole limitare la competenza pontificale ad argomenti precisi (*De sacris credo, de votis, de feriis et de sepulcris, et si quid eius modi est*). Su questo punto F. De Visscher, 1965, pp. 144-46. Sugli Scevola G. Lepointe, *Q. Mucius Scaevola, 1. Sa vie et son oeuvre juridique. Ses doctrines sur le droit pontifical*, Paris 1926; A. Schiavone, *Nascita della giurisprudenza*, Roma-Bari 1977 (su *ius civile* e pratica pontificale p. 84 ss.).

⁸ Plut., *Numa* 12,1; l'autorità dei pontefici è fatta risalire a Numa. Cf. Liv. I, 20,7: *nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret*; Cic., *de rep.* IV, 8 (apud Non. p. 174,7); *Tuscul.* I, 12,27; *CIL* VI 10675 = *ILS* 8386; 1884; 2963 = *ILS* 8382. Vedi anche *Dig.* XI, 8,5,1. In generale De Visscher, 1965, p. 145 ss.

vanno poi aggiunte le scarse notizie su aspetti del rituale funebre romano che si riferiscono (a torto o a ragione) alla storia romana più antica⁹.

La documentazione dei sepolcreti laziali è in continuo incremento, non solo per quel che riguarda i materiali dei corredi funebri, ma anche per le informazioni relative ai rituali, agli usi alimentari dei banchetti funebri ecc., che nei casi di migliore conservazione dei reperti e di scavo accurato è stato possibile documentare. Malgrado molti scavi non siano stati ancora pubblicati ed altri siano ancora in corso, si dispone ormai di una base statistica sufficiente che consente, almeno a grandi linee, interpretazioni più generali. La documentazione più cospicua per numero e qualità riguarda più altre località laziali che Roma; ma quello che sappiamo delle necropoli romane è sufficiente a farci vedere che l'evoluzione generale dei riti funebri è in linea di massima comune a tutto il *Latium vetus*, Roma inclusa. Naturalmente ogni sito (e talora ogni singola necropoli o anche gruppo di tombe) presenta a volte caratteristiche specifiche per quel che riguarda l'orientamento delle sepolture, la disposizione del corredo, la tecnica di realizzazione della tomba e altri particolari, ma si tratta di elementi che hanno scarsa rilevanza per il problema che ci riguarda. Infatti quello che ci interessa è cogliere gli *elementi di continuità e di discontinuità nell'uso rituale di deporre un corredo funebre*. Un'analisi del significato dei singoli elementi del corredo esula dai limiti di questa ricerca; così anche non ci interessa se non marginalmente il problema del rito funebre (cremazione/inumazione) che ha ricevuto un'attenzione eccessiva, specialmente quando la scelta del rito era spiegata meccanicamente con discutibili criteri etnici¹⁰.

Innanzitutto ci interessa sottolineare che l'uso di deporre il corredo funebre resta costante nel *Latium vetus* fino alla fine del VII e agli inizi del VI. Le variazioni, qualitative e quantitative, della composizione del corredo stesso sono, com'è noto, molte, ma la presenza della « parte del morto » (*Totentheil*) resta costante. Le poche sepolture senza corredo sono forse da spiegare con la condizione sociale dei defunti, a meno che non si tratti di casi in cui è stato applicato un rituale particolare; comunque si tratta di eccezioni che confermano la regola generale. Ciò è tanto più significativo in quanto le modifiche *all'interno* del rituale funebre stesso furono importanti: così nella prima fase laziale sembra dominare il valore puramente 'simbolico' degli oggetti deposti (urne a capanna, vasi e armi miniaturistiche, figurine umane) che formavano inizialmente un sistema coerente

⁹ Ad es. ciò che viene affermato sui tipi di sepoltura più antichi da Plinio (*n.b.* VII, 54,187), sulla pretesa tomba di Numa (*v. infra*) e, più sicure ma poco rilevanti per il nostro tema, le indicazioni di feste connesse con i morti nel feriale romano più antico.

¹⁰ Per il problema rimando a quando ho scritto in 'I gruppi etnici in Roma arcaica: posizione del problema e fonti', in *Gli Etruschi e Roma*, Roma 1981, p. 45 ss. Sui due riti cf. De Visscher, 1965; A. Audin, 'Inhumation et incinération', in *Latomus* XIX 1960, p. 212 ss.; Franciosi, 1984, p. 35 ss.; G. Bartoloni, 'Riti funerari dell'aristocrazia in Etruria e nel Lazio. L'esempio di Veio', in *Opus* III 1984, in corso di stampa.

con la cremazione¹¹. Ma nelle fasi successive la coerenza di questa ideologia funeraria sembra dissolversi, la miniaturizzazione tende a sparire (sopravvive nei depositi votivi), gli oggetti del corredo hanno anche una funzione reale oltre che simbolica.

Il significato di questi e altri aspetti del rituale funerario è ben noto ed è stato da tempo chiarito grazie a confronti etnografici¹². La credenza che è necessario deporre gli oggetti personali del defunto (e cibi o altra suppellettile) nella tomba ha due spiegazioni. La prima e più ovvia, sta nel fatto che si crede che l'anima di questi oggetti dedicati segua l'anima del defunto (Lévy-Bruhl 1910, p. 387); l'altra spiegazione, che mi sembra applicabile con maggiore verosimiglianza a Roma e al Lazio nell'VIII e nel VII secolo a.C., sta nel fatto che si crede che il defunto è o può essere parzialmente vivo fino al momento in cui un altro atto successivo del rituale (ad es. la *cena novemdialis*) non ne sancisce il definitivo distacco dal mondo dei vivi. La definizione di 'morte culturale' di De Martino mi sembra particolarmente efficace per spiegare la presenza del corredo, elemento necessario al compimento di questo definitivo rito di passaggio¹³. Difatti fino a questo momento il morto va trattato secondo il suo rango, il suo sesso e la sua età. « Si crede cioè che lo spirito e l'anima rimanga accanto al corpo finché non siano celebrate le cerimonie funebri e che essa non può e non vuol partire prima per il paese dei morti » (Lévy-Bruhl 1910, p. 373).

In ogni caso queste credenze implicano che « gli oggetti usati da un uomo, i vestiti che ha indossato, le sue armi, i suoi ornamenti sono qualcosa di lui, sono *lui* » (p. 388) quasi come il suo corpo. Sempre Lévy-Bruhl, che come è noto accentuava gli aspetti 'mistici' degli oggetti e le loro proprietà 'occulte', scriveva: « in virtù di una certa polarizzazione, non sono più armi ed ornamenti in generale, sono invece le armi e gli strumenti di questo o quell'individuo e non hanno più la possibilità di spogliarsi di questo carattere e diventare le armi e gli ornamenti di un altro » (p. 388). Che questa concezione fosse ancora valida e operante nell'Italia tirrenica del VII secolo, ci è assicurato dalle numerose iscrizioni di proprietà, spesso su oggetti di lusso e di prestigio, *keimelia* per usare la terminologia omerica, ma talvolta anche su semplici oggetti fittili (specie in età più tarda; v. sotto p. 97). La presenza sia di formule di possesso al genitivo (« Io sono del Tale ») che al nominativo ('io sono il Tale') sui cosiddetti 'oggetti parlanti' è indicativa di quanto fosse viva questa credenza, destinata a sopravvivere

¹¹ G. Colonna, 'Preistoria e Protostoria di Roma e del Lazio', in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, II, Roma 1974, p. 283 ss. in particolare p. 290 ss. Importante la situazione documentata per la prima età del ferro (fase laziale IIA) dalla necropoli della Osteria dell'Osa (presso Gabii) con coesistenza di maschi adulti incinerati (e con corredo miniaturizzato) e inumati: *Ricerca su una comunità del Lazio protostorico*, Roma 1979, p. 24 ss.; A.M. Sestieri in 'La formazione della città nel Lazio', in *DialAr* n.s. II 1980, p. 66 ss.

¹² L. Lévy-Bruhl, *Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures*, Paris 1910, tr. it., *Psiche e società primitive*, Roma 1970 (cui si riferiscono le citazioni).

¹³ Si vedano Hertz, 1905-6 e Humphreys, 1983.

in parte anche dopo¹⁴. Ad un'analoga visione si collega la presenza di iscrizioni di dono, anche se tale istituto appare in quest'epoca in via di superamento, valido ancora in ambito aristocratico ma accanto ad altre forme di circolazione di beni, proprio come nella situazione che compare nei poemi omerici; si tenga presente che in questo ambito gli oggetti, così come le persone, hanno la loro genealogia¹⁵.

Quello che ci preme sottolineare è l'antichità di questa credenza nel Lazio dell'età del ferro, come pure la sua ampia diffusione geografica. Solo tenendo presente ciò, si potrà meglio valutare la portata rivoluzionaria e l'incidenza delle limitazioni successive. È anche necessario ricordare che quando la società si articola con l'apparizione e l'affermazione di una aristocrazia e/o di dinasti, la quantità di beni sacrificati nella tomba è a volte enorme, tale da assumere quasi l'aspetto di un *potlach*¹⁶. Ci si è limitati qui ad una semplice generalizzazione, mentre naturalmente occorrerebbero analisi di dettaglio delle singole situazioni e dei singoli corredi per individuare caratteristiche e limiti della proprietà del morto. Ma qui interessa cogliere l'essenziale e cioè, riassumendo: che fino a tutto il VII secolo a Roma, nel Lazio e più in generale nell'area tirrenica, vige l'uso di deporre beni del defunto nella sepoltura, uso che implica precise credenze funerarie e una concezione 'religiosa' (nel senso latino) di questi beni, almeno per quel che riguarda gli oggetti personali.

2 B. Le fonti letterarie relative agli usi funerari in età regia si limitano: 1) alla tradizione sulla inumazione del re Numa e sulla scoperta del suo sepolcro, entrambe molto discusse e che non ci interessano per quel che riguarda il problema del corredo funerario¹⁷; 2) ad accenni, anch'essi di valore molto dubbio,

¹⁴ G. Colonna, 'Identità come appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell'Italia preromana', in *Epigraphica* XLV 1983, pp. 49-64.

¹⁵ C. Ampolo, 1980, p. 141 ss.; per l'Etruria M. Cristofani, 'Il « dono » nell'Etruria arcaica', in *ParPass* XXX 1975, p. 132 ss., con le osservazioni di Colonna, 1977, p. 187 n. 49. Per la Grecia da ultimo A. Mele, *Il commercio greco arcaico. « Prexis » ed « emporie »*, Napoli 1979 e, per il dono in Omero, il classico M. I. Finley, 'Marriage, Sale and Gift in the Homeric World', in *Revue internationale des Droits de l'Antiquité* II, 3^a ser., 1955, pp. 167-194, ora in *Economy and Society in Ancient Greece*, London 1981, pp. 233-245, pp. 290-297.

¹⁶ Un rapporto fra espressione del lutto e prestazioni obbligatorie, della serie del *potlach*, era stato colto da Granet in *Journal de Psychologie* XIX 1922, tr. it. in M. Granet, M. Mauss, *Il linguaggio dei sentimenti*, Milano 1975, pp. 15-39 (in particolare p. 38). Sulla formazione di una aristocrazia nel Lazio e la documentazione offerta dalle necropoli rimando a quanto ho scritto in *DialArch* 4-5, 1970-71, p. 37 ss. L'accostamento che propongo con il *potlach* è puramente empirico, per sottolineare l'aspetto competitivo che presentano le tombe più ricche (riflesso presumibilmente della ricchezza e della esibizione che era avvenuta al momento del funerale e del banchetto funebre) e la rilevanza della distruzione di beni.

¹⁷ Le fonti sono riportate da E. Peruzzi, *Origini di Roma* II, Bologna 1973, p. 107 ss. In generale sull'episodio L. Ferrero, *Storia del Pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della Repubblica)*, Torino 1955, e G. Garbarino, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II sec. a.C.*, I-II, Torino 1973. Le opinioni degli studiosi sul ritrovamento della « tomba di Numa Pompilio » variano dalla più completa fiducia nella veridicità del ritrovamento (Peruzzi,

relativi alle *leges regiae* (FIRA I, pp. 11-13, nn. 7, 10 e 14, oltre al n. 12, p. 13). Tralasciando l'ultima testimonianza¹⁸ che riguarda il seppellimento di donna incinta, gli altri testi sono:

a) Plin., *n.h.* XIV, 12,88. *Vinum rogum ne respargito*. Questa disposizione viene chiarita da un passo di Festo (318 L) con il relativo escerto di Paolo Diacono (319 L), che però la connettono con le cerimonie del nono giorno ed il sepolcro¹⁹. La stessa disposizione od un'analoga faceva parte delle XII tavole. La tavola X (X, 6a), come vedremo, diceva fra l'atro 'ne sumptuosa respersio...' come riferisce Cicerone citando l'inizio di un capoverso. Quindi la norma attribuita alla *lex regia* numana può essere l'anticipazione di una prescrizione contenuta nelle XII tavole. Certo la menzione del vino consente di datare la norma a dopo le prime importazioni di anfore vinarie nel Lazio e, ancora più probabilmente, dopo l'introduzione della viticoltura nel Lazio. Il *terminus ante quem non* è quindi dato dagli ultimi anni dell'ottavo secolo e dagli inizi del VII, come mostrano concordemente i ritrovamenti paleobotanici, lo studio dei contenitori per vino e fonti antiquarie²⁰. Ma si noti che c'è discordanza fra la pretesa *lex regia* e l'affermazione di Festo e Paolo Diacono circa il luogo in cui si proibiva

loc. cit.) ad una critica radicale (F. Della Corte, 'Numa e le streghe', in *Maia*, n.s. XXVI 1974, p. 3 ss. = *Opuscula* VI 1978, p. 195 ss. (con bibl. precedente). Una ragionevole posizione intermedia in S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II, 1, Roma-Bari 1966, pp. 514-516. Sul rapporto Numa-Pitagora da ultimi A. Mele, 'Il pitagorismo e le popolazioni anelleniche d'Italia', in *AION ArchStAnt* 3, 1981, p. 61 ss. (in partic. pp. 84-86) e A. Grilli, 'Numa, Pitagora e la politica antiscipionica', in *Contributi dell'Istituto di storia antica* VIII, 1982, p. 186 ss. Per l'inumazione di Numa ved. i lavori citati alla n. 10; è probabile che l'attribuzione al pio re dell'inumazione sia legata al fatto che il diritto pontificale (di cui egli sarebbe stato l'autore) propendeva per l'inumazione (così De Visscher, 1965 e da ultimo Franciosi, 1984), così come i pitagorici.

¹⁸ Dig. XI, 8,2 (Marcellus): *negat lex regia, mulierem, quae praegnas mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur; qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur*. Dopo *lex regia* Fraenkel propose di inserire *fas esse*. Sulle *leges regiae* vedi da ultimo S. Tondo, 'Introduzione alle «leges regiae»', in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* XXXVII 1971, pp. 1-73, ripubblicato con modifiche in Tondo, 1973, p. 9 ss.

¹⁹ Paolo dice solo: *Resparsum vinum dixerunt, quia vino sepulchrum spargebatur*. Il passo lacunoso di Festo è stato così ricostruito da K. O. Müller: *Resparsum vinum significat quod in sacris n)ovendia(libus vino mortui sepulchrum) spargebatur. (Quae sacra fiebant die no)no*. È possibile una diversa restituzione del testo, con riferimento ad es. alla cena (*in cenis n)ovendia(libus)* per precisare meglio l'azione e il suo ambito, ma il riferimento al nono giorno e non al momento della sepoltura è comunque certo.

²⁰ F. Zevi, in *ParPass* XXXII 1977, p. 267 ss.; C. Ampolo, 1980, p. 31 ss.; M. Gras, 'Vin et société à Rome et dans le Latium à l'époque archaïque', in *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes*, Pise-Rome 1983, pp. 1067-1075. Per gli aspetti religiosi fra gli altri G. Dumézil, *Fêtes romaines d'été et d'automne*, Paris 1975, p. 87 ss.; G. Piccaluga, 'Numa e il vino', in *Studi e materiali di storia delle Religioni*, XXXIII 1962, p. 99 ss. I testi più significativi sono Plin., *n.h.* XIV,14,88-90; XVIII,5,24; Varro, *de l.l.* VI,16; VI,21; Fabius Pictor fr. 3 Huschke ap. Gell. X,15,13; Plut., *quaest. rom.* 112 (mor 290 E); Num. 3,10. Per il rapporto fra donne e vino da ultimo Gras, *art. cit.*, con testi e bibl. precedente.

di fare l'aspersione: nel primo caso ci si riferisce al rogo, nel secondo al sepolcro. Il riferimento nella X tavola sembra riferirsi al momento del banchetto perché subito dopo il testo parla della *circumpotatio*.

b) Plut., *Num.* 12,3: « Egli fissò anche la durata del lutto secondo l'età e il tempo. Per esempio, non bisognava osservare il lutto per un bambino di meno di tre anni, e per una persona di età maggiore bisognava tenerlo per tanti mesi quanti erano gli anni che era vissuta, fino ad un massimo di dieci; per nessuna età per un periodo maggiore, ma il tempo del lutto più lungo doveva essere di dieci mesi. Tanto durava anche l'obbligo della vedovanza per le donne dopo la morte del marito, e colei che si sposava prima doveva, secondo le disposizioni di Numa, sacrificare una mucca gravida » (trad. Piccirilli).

Questa regolamentazione del lutto secondo l'età può essere solo in parte l'anticipazione di norme vigenti in età più recente, perché c'è discordanza con quanto prescriveva Ulpiano²¹. Comunque non è possibile determinarne la cronologia.

c) Fest. 190 L.: *Itaque in Numae Pompili regis legibus scriptum esse: 'si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito'. Et alibi 'homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet'.*

Questa norma di evidente carattere religioso va connessa con le regole che riguardavano i luoghi e le persone colpite da fulmini; interpretandola alla lettera, essa proibiva di sollevare al di sopra del ginocchio il corpo del morto per mantenerne il legame con il suolo e si spiega con la prescrizione di inumare e di non cremare i cadaveri delle persone fulminate. In sostanza essa proibisce di trasportare e di esporre in alto il cadavere, cioè la *prothesis* e la *ekphorà*²².

Queste disposizioni sono troppo problematiche ed isolate per consentire un'analisi ed una ricostruzione più sicura. La terza riguarda un aspetto religioso, la seconda quello etico e familiare, mentre solo la prima sembra realmente colpire un aspetto suntuario dei riti funebri: il vino in età arcaica aveva un valore altissimo, era un oggetto di dono; ancora nell'età delle guerre sannitiche, come ricorda Plinio (*n.b.* XIV, 13, 14), L. Papirio fece voto a Giove di un *pocillum vini* per una vittoria. Certo sarebbe importante poter datare questa legge e inserirla nel contesto di altre disposizioni che vedremo ora. Ma la menzione del

²¹ Ulp., *fr. Vat.* 321 p. 809 Huschke: *lugendi autem sunt parentes anno, liberi maiores X annorum aequae anno (X mensium), minores tot mensibus quot annorum decesserint usque ad trimatum; minor trimo non lugetur neque sublugetur*. Cf. L. Piccirilli, in Plutarco, *Le vite di Licurgo e di Numa*, Milano 1980, p. 311.

²² Plin., *n.b.* II,55,145: *hominem ita (scil. fulmine ictus) exanimatum cremari fas non est, condi terra religio tradidit*. L'accostamento proposto da Tondo 1973, p. 70 ss., permette di chiarire il significato globale della legge, che impedisce sia la rimozione e l'esecuzione delle cerimonie funebri regolari (*iusta*) che, in particolare, la cremazione sul rogo. Cf. M. Voigt, « Ueber die leges regiae », *Abhandl. d.k. sächs. Gesell. d. Wiss.* VI, 1876, p. 565. La spiegazione etnica del rito che dà Tondo ('l'ostilità con cui l'elemento sabino guardava alla pratica dell'incinerazione, pratica ch'era invece seguita ... dall'elemento albano insediato sul Palatino') è però senza alcun fondamento. Vedi *supra*, nota 10.

rogo, cioè del rito della cremazione, crea una difficoltà cronologica, perché, in base a quanto sappiamo dalla documentazione archeologica, non la si può conciliare con la situazione del VII o VI secolo a.C., mentre più in su non è possibile risalire per la tarda introduzione della viticoltura nel Lazio.

3. Cerchiamo ora di comprendere meglio la situazione che si era creata nell'VIII e soprattutto nel VII secolo per quel che riguarda il rituale funerario. Esso consentiva, o imponeva, di deporre beni del defunto nella sepoltura (almeno in parte, poiché sembra di capire dalla documentazione delle necropoli che gli oggetti metallici e certi simboli di status nel corso del VII secolo non vengono più depositi nelle tombe come invece avveniva prima)²³. Ma quest'atto non era altro che una delle ultime fasi del rituale funerario dopo l'esposizione, il funerale, la deposizione e il banchetto funebre; anzi con ogni probabilità in molti casi i corredi riflettono il *silicernium* o il banchetto funebre di nove giorni dopo (*cena novemdialis*), estremo atto di comunione e di distacco tra il defunto e i suoi²⁴.

I nuovi ritrovamenti consentono di immaginare cosa dovevano essere i riti funebri dell'aristocrazia latina, alla vigilia del cambiamento che intervenne fra la fine del VII secolo e gli inizi del VI. Una tomba a camera (la numero 62) della necropoli dell'Osteria dell'Osa, presso l'antica città latina di Gabii (a meno di XII miglia da Roma) è forse l'esempio migliore, una sorta di fotografia del banchetto funebre: Essa comprende esclusivamente corredi del periodo orientalizzante recente (fase laziale IV B, corrispondente agli anni 640/30 - 590/80), con due camere sepolcrali contenenti nove deposizioni accertate con un'abbondante suppellettile che era servita al banchetto; quest'ultimo mostrava affinità con l'aspetto del simposio ellenico (servizi potori, piatti, contenitori per vino e olio profumato, oltre a pochi ornamenti personali)²⁵. Certo non sappiamo con sicurezza

²³ Si veda soprattutto F. Zevi, 'Alcuni aspetti della necropoli di Castel di Decima', in *Lazio arcaico e mondo greco*, in *ParPass* XXXII 1977, pp. 241-273, in partic. 272-273. Non entro nel merito del problema di stabilire se e fino a che punto i corredi siano una proiezione della società (su cui, vedi B. d'Agostino, A. Schnapp, 'Les morts entre l'objet et l'image', in (G. Gnoli, J.-P. Vernant edd.), *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Cambridge-Paris 1982, pp. 17-25 (in partic. 20-21); per le prime fasi laziali vedi le critiche di d'Agostino, *ibidem*, pp. 206 ss.). Ma data la enorme diffusione, geografica e temporale, dell'uso di deporre nelle tombe corredi funebri (è sempre fondamentale il saggio di V. Gordon Childe, 'Directional Changes in Funerary Practices during 50.000 years', in 'Man' 1945, pp. 13 ss.; cf. *Progress and Archaeology*, tr. it., Milano 1953, pp. 85 ss.; da ultimo P. J. Ucko, « Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains », *World Archaeology* I, 1969, pp. 262 ss.) l'onere della prova, cioè della dimostrazione che non c'è rapporto tra sepoltura e società, spetta a chi lo contesta.

²⁴ Gordon Childe, *Progress*, tr. cit., pp. 86-87, giustamente rilevava che « la testimonianza delle sepolture è la più lunga e la più completa, sebbene sia ben lontana dall'essere completa del tutto, poiché la posa del cadavere, il corteo, la veglia, i giochi e le altre manifestazioni accessorie dei funerali, testimoniate dalla letteratura, hanno lasciato solo una piccola impronta nella documentazione archeologica ».

²⁵ G. Bartoloni, M. Cataldi Dini in *Ricerca* cit. a n. 11, p. 183 ss.

²⁶ Sulla pratica del simposio alla greca nel Lazio arcaico A. Rathje, 'A Banquet Service

come dovettero svolgersi le fasi precedenti del rituale funerario, ma ciò che ci è noto per l'età repubblicana ci aiuta a capire il significato dell'esibizione di potenza e di ricchezza che doveva avvenire ai funerali e più in generale durante i riti funebri dei membri della classe o dei gruppi dominanti. Si pensi ad esempio ai funerali della *nobilitas* romana che tanto colpirono Polibio (VI, 53-54), in cui l'esibizione pubblica delle glorie familiari è fondamentale. Prima che l'esibizione di ricchezza fosse limitata dalla legge e dall'evoluzione dei costumi, mostrare in pubblico nel funerale e nei banchetti funebri beni sontuosi che poi — in tutto o in parte — venivano sacrificati nelle tombe, doveva accrescere il prestigio del defunto e della sua *gens*; anche questo cioè doveva essere un segno, fra gli altri, di supremazia. Dobbiamo cioè pensare a qualcosa di simile a quello che in ambiente greco (specialmente ionico, ma alle origini in molte zone elleniche) era designato come *habrosyne*, *habra*, *habrodiaton* e simili, e più tardi — in modo più negativo — sarà caratterizzato dalla nozione di *tryphe*²⁷.

4 A. È proprio in questa situazione che si inserirono le norme suntuarie più antiche. È merito di Giovanni Colonna aver dimostrato senza possibilità di dubbi che la sparizione dei corredi nelle necropoli del VI e V secolo del *Latium vetus* può essere spiegata solo con provvedimenti suntuari sul tipo di quelli ben noti nel mondo greco e testimoniati in parte a Roma dalle XII tavole²⁸. Che i corredi funebri — tranne poche parziali eccezioni — spariscano sia a Roma che nei

from the Latin City of Ficana', in *Analecta Romana InstDan* XII, 1983, p. 7 ss.; G. Colonna, 'Graeco more bibere: l'iscrizione della tomba 115 dell'Osteria dell'Osa', in *ArchLaziale* III (QuadAEI IV), Roma 1980, p. 51 ss. A quanto già detto da Colonna circa la possibilità che le formule di saluto falische e latine (Vetter 241, 242, 243 oltre al nuovo *saluetod tita* di Osteria dell'Osa) riecheggino i brindisi che si pronunciavano nei simposi (Colonna, p. 53) va aggiunto che coppe con tipiche iscrizioni simposiali di VI sec. a.C. sono state rinvenute sia a Lavinio che nel Lazio. Su di esse ha richiamato l'attenzione G. Cerri, 'Iscrizioni metriche in lingua greca su vasi arcaici trovati nel Lazio', in *Quaderni Urbinati di cultura classica* XVII 1974, p. 59 ss.

²⁷ L'opera standard in proposito è ancora S. Mazzarino, *Fra Oriente e Occidente*, Firenze 1947, p. 191 ss. Inoltre A. Passerini, 'La τρυφή nella storiografia ellenistica', in *StItal*, n.s. XI 1934, p. 35 ss.; Ch. Starr, *The Economic and Social Growth of Early Greece. 800-500 B.C.*, New York 1977, p. 139 ss.; U. Cozzoli, 'La τρυφή nella interpretazione delle crisi politiche', in M. Pavan (a cura di), *Tra Grecia e Roma*, Roma 1980, p. 133 ss.; D. Musti, *L'economia in Grecia*, Roma-Bari 1981, p. 54 ss.; A. Mele, in *Megale Hellas* (Atti XXI Congr. Studi Magna Grecia, Taranto 1981), Napoli 1982, p. 75; G. Nenci, 'Tryphé e colonizzazione', in *Modes de contacts*, cit., p. 1019 ss.; M. Lombardo, 'Habrosyne e Habra nel mondo greco arcaico', *ibid.*, p. 1077 ss. (con diversa prospettiva).

Per un'applicazione del concetto all'Italia tirrenica Ampolo, 1980, p. 187.

²⁸ G. Colonna, 'Un aspetto oscuro del Lazio antico. Le tombe del VI-V secolo', in *ParPass* XXXII 1977, pp. 131-165. Una prima intuizione era già in D. van Berchem, 'Rome et le monde grec au VI^e siècle av. nostre ère', in *Melanges Piganiol*, II, Paris 1966, pp. 739-748, in particolare pp. 745-46. Una spiegazione sul piano sociale e nell'ambito del processo di formazione della città-stato ho presentato in Ampolo, 1980, pp. 185-187, in cui ho anticipato alcuni temi che qui sviluppo; cfr. anche C. Ampolo (a cura di), *La città antica*, Roma-Bari 1980, pp. XXXVIII-XXXIX.

centri abitati da latini fra la fine del VII e i primi anni del VI secolo è ormai dimostrato anche da ulteriori scoperte: persino in sepolcri di famiglie e gruppi gentilizi (Osteria dell'Osa, Torrino), cioè *all'interno* delle tradizioni familiari, c'è un'interruzione netta dell'antichissima usanza di lasciare un corredo con il morto; una riprova *a contrario* si è avuta nell'importante città di *Satricum*; mentre gli ultimi corredi della città latina finiscono con gli ultimi anni del VII secolo, la presenza di oggetti in tombe ricomincia solo con la conquista volsca nel V secolo a. C.²⁹.

Ciò consente di affermare che almeno alcune delle disposizioni funerarie contenute nella tavola X risalgono ad un periodo anteriore alla legislazione decemvirale della metà del V secolo, cioè ai decenni intorno al 600 a.C. Come vedremo le norme conservateci nella X tavola ci sono pervenute solo frammentariamente, le citazioni si riferiscono a volte solo ai capoversi dei commi. Con ogni probabilità il testo originario doveva comprendere altre norme e particolari analoghi a quelli presenti in altre disposizioni funerarie elleniche pervenuteci in modo più completo (come quelle della legge di Iulis nell'isola di Ceo e della fratria dei Labiadi di Delfi)³⁰.

Per quel che riguarda la cronologia, alcune norme hanno un riscontro più generico; così la prima (X, 1), *hominem mortuum in urbe ne sepelito neue urito*, sancisce una pratica ed una normativa (almeno consuetudinaria) già da tempo attuata per gli adulti; è poi certo che durante il VII secolo spariscono dalla zona centrale del Foro romano le ultime sepolture infantili collegate ad abitazione e resteranno nell'area urbana solo quelle di infanti in tenera età sepolti in *suggrundaria*³¹. Un riscontro archeologico impressionante, e utilissimo per la cronologia, ci è offerto a proposito della disposizione X, 8: *neue aurum addito, at cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretue, se fraude esto*: una tomba di *Satricum* (la XVIII), degli ultimi anni del VII secolo, presenta proprio una montatura in oro dei denti³². Il quadro archeologico mostra quindi con certezza che certe norme non riflettono la realtà del V secolo, come pensavano Wiaecker e Gjerstad³³ e che quindi non sono affatto destinate a colpire usi funebri etruschi

²⁹ Per la tomba n. 62 dell'Osteria dell'Osa, ved. G. Bartoloni e M. Cataldi Dini in *Ricerca* (cit., *supra*, n. 11), p. 185 e p. 187 ss.; per il Torrino, insediamento posto nella campagna romana fra l'abitato dell'Acqua Acetosa Laurentina e Ficana, cf. A. Bedini, 'Contributo alla conoscenza del territorio a sud di Roma in età protostorica', in *Archeologia Laziale* IV, Roma 1981, p. 57 ss.; cf. G. Colonna, 1981, p. 229 ss. Per *Satricum*, C.M. Stibbe, in *Satricum. Una città latina*, Firenze 1982, pp. 143-144.

³⁰ Cf. sotto pp. 93 ss.

³¹ E. Gjerstad, 'Suggrundaria', in *Festschrift B. Schweitzer*, pp. 291-96; *Early Rome*, I, Lund 1953, p. 152.

³² Tumulo C, t. XVIII; cf. A. Della Seta, *Il Museo di Villa Giulia*, Roma 1918, p. 250; per la cronologia e parte del corredo cf. G. Colonna, in *Civiltà del Lazio primitivo*, Roma 1976, p. 325, pp. 345-46.

³³ F. Wiaecker, 1967, pp. 293-362, in particolare p. 311; E. Gjerstad, *Early Rome*, V, Lund 1973, p. 329.

o simili: quella che veniva colpita era proprio la situazione romana e latina, ovviamente soprattutto l'aristocrazia. Ma, per valutare più esattamente la portata di una normativa che colpiva una tradizione secolare — la quale continuerà ad essere rispettata in gran parte della vicina Etruria (l'eccezione più importante è Veio), con una netta differenza rispetto a quanto avviene a Roma e nel Lazio — occorre esaminare meglio il testo di Cicerone, *de leg.* II 23,58 e ss. — che è la nostra fonte migliore³⁴ — e le analoghe leggi elleniche.

4 B. I capitoli del II libro del *de legibus* presentano purtroppo un testo molto tormentato e i successivi editori sono intervenuti su di esso in modo molto pesante proprio nei punti riguardanti le disposizioni funerarie contenute nelle XII tab., che sono appunto i più corrotti (o almeno sono stati ritenuti corrotti). Possiamo citare ad es. il passo in cui si parla della *servilis unctura* di cui parleremo più sotto (II, 24,60).

In linea di massima abbiamo seguito il testo delle edizioni di Büchner (A. Mondadori, Istituto di Studi Ciceroniani, Roma 1973), di Ziegler (Heidelberger Texte 20, 1979³; cf. l'edizione con trad. tedesca edita da Akademie Verlag, Berlin 1974), tenendo presenti fra le altre quelle di Du Mesnil (Leipzig 1879) e de Plinval (Paris 1959)³⁵.

Per consentire una migliore comprensione di quanto diremo, si riproduce il testo del *de legibus*, nella appendice finale, da II, 22,55 a 27,69 secondo l'edizione curata da Büchner.

Il testo di Cicerone (cfr. Appendice, *infra*, p. 99 ss.) è qui una sorta di commento alla sua *lex legum* che è esposta a partire da II, 7,18. In particolare esso si riferisce alle norme sepolcrali, scarse ed essenziali nella loro formulazione arcaizzante: *Deorum Manium iura sancta sunt. Sos leto datos divos habento. Sumptum in ollos luctumque minuunt*³⁶. La successiva trattazione dei *Manium*

³⁴ Sull'opera in generale, inquadramento e bibliografia, da ultimo Rawson, 1973, p. 335 ss. Sulla cronologia e le tormentate vicende dell'opera è ora fondamentale P.L. Schmidt, *Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift über die Gesetze*, Roma 1969.

³⁵ Un elenco delle edizioni e dei commenti è nell'edizione di Büchner alla p. 17 ss., oltreché nelle altre edizioni citate e in Rawson, p. 334 n. 1. Della edizione Du Mesnil è ancora utile il commento, mentre il testo è largamente superato. L'ampio apparato critico della edizione del Vahlen (Berlin 1883) serve ancora.

³⁶ II,9,22. Il carattere arcaico e tradizionale di queste norme ciceroniane è esplicitamente affermato subito dopo: *sed, ut mihi quidem videtur, non multum discrepet ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus*. Anche per la lingua si è giustamente osservato che « l'arcaismo... condiziona stilisticamente, costituendo il risvolto espressivo di un atteggiamento ideologico, l'ammirato culto delle antiche tradizioni civili e giuridiche della romanità, del *mos maiorum* » (G. Pascucci, 'L'arcaismo nel *de legibus* di Cicerone', in *Studia Florentina* A. Ronconi sexagenario oblata, Roma 1970, pp. 311-324; Id., *Scritti scelti*, Firenze 1983, pp. 825-838). Proprio per le norme santuarie si parla di « iperarcaismo ». Ma oltre alla legislazione arcaica e alle norme pontificali, Cicerone si rifà, o tenendole presenti o talora traducendone dei passi, alle Leggi di Platone e a legislatori greci; cf. G. Pascucci, 'Parafrasi e traduzione da autori greci nel *de legibus* di Cicerone', in *Litterature comparate. Problemi e metodo. Studi in onore di E. Paratore*, Bologna 1981, pp. 413-427 (in particolare p. 422 ss.).

iura, già preannunciata in II, 18,45, è purtroppo preceduta nel testo che ci è pervenuto da una lacuna, che doveva appunto contenere un brano con il passaggio al nuovo argomento (II, 21,54). Esso com'è noto fu ricostruito dal Lambinus sulla base di Plutarco (*quaest. Rom.* 34 = *mor.* 272 D).

La prima parte della trattazione ciceroniana (22, 55-57) si riferisce al diritto pontificale, con *exempla* relativi all'inumazione, ai sepolcri e alle cerimonie funebri (*iusta*). I riferimenti alla X tavola iniziano solo in 23,58. Dapprima si afferma che le disposizioni delle XII tavole in merito sono poche e ben conosciute. Si noti che qui e poi nelle linee successive *leges* e *lex* sono usati anche da soli per riferirsi alle XII tavole. E già Th. Mommsen aveva dimostrato che *lex* usato da solo, *lex publica* (e l'aggettivo *legitimus*) si riferivano tranne poche eccezioni alla legge delle dodici tavole, secondo l'opinione espressa da Gotofredo³⁷. Ed è notevole che i testi epigrafici citati si riferiscano alla legislazione funeraria e quindi proprio alla X tavola³⁸.

La prima norma è quella che proibisce la sepoltura in città (X, 1: *hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*), di cui si è già detto sopra. Seguono due interessanti notazioni: il diritto pontificale escludeva anche la costruzione di tombe *in loco publico* per incompatibilità con la *privata religio*; alcuni *clari viri* venivano sepolti lo stesso in città. Però queste osservazioni non si basano sul testo delle XII tavole, ma riflettono norme e consuetudini successive.

In II, 23,59 troviamo subito enunciato il duplice scopo delle altre norme della decima tavola: a) *suntuario* (*minuendi sumptus*); b) riduzione della lamentazione funebre. Queste due motivazioni sono più volte ribadite da Cicerone, sia nella *lex legum* da lui formulata sia a proposito della legislazione soloniana (*sumptuosa ... funera et lamentabilia...*, *Solonis lege sublata sunt*, in II, 25,63).

Qui compare un primo problema testuale; esso riguarda la posizione di *sunt* (che de Plinval connette con *translata*) e la correzione di *lamentationisque funeris* in *l. funebris*. La lezione dei codici è la prima; in questo caso il testo accentuerebbe la limitazione del lamento espressamente al funerale. Se si accetta la vecchia correzione di J. Davies seguita da quasi tutti gli editori (tranne de Plinval), ovvia ma forse troppo facile, il senso è più generico. L'alternanza *funeris/funebris* compare poco dopo nella citazione testuale *neve lessum funeris ergo habento* e in una errata spiegazione di *lessum* (*vestimenti aliquod genus funebris*). Quale che sia la lezione giusta in II, 23, 59, linea 23, resta il fatto che dalla citazione testuale si ricava che *la limitazione è relativa al solo funerale* (« à l'occasion du convoi » interpreta bene de Plinval il *funeris ergo*).

A questo punto si trova la famosa e discussa affermazione secondo cui la parte sul lusso e la lamentazione è tradotta quasi dalle leggi di Solone; torneremo sul problema del rapporto fra le due legislazioni, che Cicerone ribadisce in II,

³⁷ Th. Mommsen, 'Dodekadelto', in *Mélanges G. Boissier*, Paris 1903, pp. 1-3 = *Ges. Schriften*, II, p. 141 ss. Cfr. anche De Visscher, 1965, p. 85.

³⁸ CIL VI 9404 = ILS 7249; 10235 = ILS 8364; 19949.

25, 64. Basti dire che dai riferimenti sembra di capire che il confronto riguarda in sostanza lo spirito delle norme suntuarie in generale, e, per quel che riguarda la lettera del testo, soprattutto le singole disposizioni sul lamento funebre e su vesti e tibicini. Certamente fuori del confronto XII tavole/leggi soloniane restano le norme sul rogo e il sepolcro contenute in II, 24, 61; mentre per le altre disposizioni il confronto era meno puntuale, anche se *pleraque illa Solonis sunt*.

La prima delle disposizioni suntuarie ha carattere generale e si limita a sentenziare *hoc plus ne facito* (tab. X, 2). Non so quanto questa formulazione generale sia intera o al posto originario; il dubbio sorge dal fatto che dopo aver detto « non si faccia più di questo » il testo reca la proibizione di pulire la legna del rogo con l'ascia, cioè manca qui il termine di riferimento per lo *hoc plus*, che invece funziona molto bene per le disposizioni successive (tab. X, 3 e seguenti). Ma va tenuto presente che all'essenzialità dello stile delle XII tavole si aggiunge il modo di citazione di Cicerone che è piuttosto incompleto, perché egli dà per scontato che il suo pubblico e i suoi interlocutori nel dialogo conoscano a memoria il testo delle XII tavole. Già prima alla domanda di Attico di conoscere cosa c'era in *legibus*, egli aveva risposto che a suo parere le disposizioni erano loro conosciute (II, 23, 58: *ut arbitror non ignota vobis*). Che non si tratta di una semplice forma di gentilezza, ma al contrario di un presupposto necessario a capire lo stile e il modo di procedere dell'autore in questa parte dell'opera, è provato dalla famosa frase *Nostis quae sequuntur. Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit*³⁹. I coetanei conoscevano bene la legge delle XII tavole perché le dovevano studiare a memoria, anche se ormai all'epoca della composizione dell'opera nessuno più le apprendeva. Cicerone qui procede come se desse una scorsa rapida al testo, citandolo nei punti che gli interessano e riassumendo o saltando in altre parti, il tutto inframmezzato da suoi commenti. Così in 23, 59, II. 26-27 c'è chiaramente una parte molto riassunta, corrispondente ad una serie di norme (tab. X, 3) che limitavano la spesa per il trasporto funebre a tre *recinia*, ad una *tunica* (o *vincla*?) *purpurea* ed a dieci suonatori. La norma *de reciniis* anche successivamente è giudicata da Cicerone come soloniana. Sia che l'Arpinate abbia torto o che abbia ragione, è evidente che questa sezione della X tavola doveva essere più ampia e particolareggiata. Lo confermano indirettamente le disposizioni analoghe presenti in legislazioni elleniche; non tanto quello che ci è detto da Plutarco (*Sol.* 21,5 = *Ruschenbusch* F 72c = *Martina* 470), perché il riferimento è molto sintetico, quanto la legge di Iulis nell'isola di Ceo (v.

³⁹ Che a scuola si studiassero a memoria le tavole è confermato anche in II, 4, 9, dove Cicerone ricorda che *a parvis enim Quinte didicimus, 'si in ius vocat' atque alia eius modi leges nominare*. Sulla oralità della trasmissione delle XII tavole buone osservazioni in E. Pais, *Storia di Roma* III, Roma 1927, p. 298 ss. (meno estreme di quelle espresse nella prima edizione, I, Torino 1898, pp. 578-579). Ma ovviamente non c'è contraddizione tra esistenza di un testo scritto e trasmissione a memoria. Lo stesso Cicerone (*de orat.* I, 44, 195) parla del XII *tabularum libellus*.

infra, p. 93 n. B)⁴⁰, che consente di seppellire il morto con tre *himatia* bianchi (rispettivamente *stroma*, *endyma* ed *epiblema*) e l'iscrizione della fratria dei Labiadi⁴¹ (infra, p. 94 n. C) che menziona una *chlaina* scura, uno *stroma* ed un *poikephalaion*. Ad indumenti va riferita anche la menzione di una *tunica purpurea*, secondo la correzione generalmente seguita dagli editori (o i *vincla purpurea* dei codici, che sembrano poco probabili)⁴². Che la parte dedicata alle norme sugli indumenti nella X tavola fosse relativamente ampia quanto oscura, provano le discussioni che commentatori e dotti antichi facevano proprio sul significato di *recinium*⁴³. Del resto un'eco ne è rimasta nel testo stesso di Cicerone quando, commentando la proibizione della lamentazione funebre e le diverse opinioni sul significato del termine *lessum*, riporta l'interpretazione dei *veteres interpretes* S. Elio Peto e L. Acilio, che confessavano di non capirlo bene e sospettavano che si trattasse di un tipo di veste funebre. Anche se l'opinione in sé era sbagliata, essa si giustifica solo se in questa parte della legge vi erano varie e minute prescrizioni sugli abiti o in generale gli indumenti da usare per il trasporto funebre.

Accanto alle norme che limitavano gli indumenti, Cicerone ne conosce una che limita il numero dei suonatori a *decem tibicines*. L'intervento dei suonatori può teoricamente essere riferito sia al momento del funerale vero e proprio che al banchetto. Il contesto, per quel poco che ricaviamo da Cicerone, è però quello del trasporto funebre. La nota raffigurazione da Amiternum di corteo funebre, anche se molto più tarda, ci mostra i suonatori all'opera durante il funerale; essi

⁴⁰ IG XII, 5, 593 = SIG³ 1218 = Sokolowski nr. 97; II. 2-6.

⁴¹ L'edizione da consultare è ora quella di G. Rougemont, *Corpus des Inscriptions de Delphes, I, Lois sacrées et règlement religieux*, nr. 9, C II. 23-31. Non c'è qui una enumerazione completa, ma il testo limita il numero di *stromata* e cuscini e fissa il colore della 'coperta spessa', senza stabilire il numero di altri indumenti. Viene regolato qui il colore della coperta esterna perché è questa la sola visibile durante il trasporto (G. Roux, in *RA* 1975, p. 28, seguito da Rougemont).

⁴² Colonna, 1981, p. 231, n. 5 accosta la *tunica purpurea* alla *phoinikis* in cui, secondo Plut., *Lyc.* 27, 2, le leggi di Licurgo prescrivevano di seppellire i defunti, senza altro corredo. Essa era la veste indossata in guerra dagli Spartiati (fonti ed altri particolari in L. Piccirilli (a cura di), Plutarco, *Le vite di Licurgo e Numa*, Milano 1980, p. 276. Per Tondo, 1976 la correzione proposta dal Turnèbe va respinta perché già prima si parla di vestiti (il che non sembra certo motivo sufficiente). Egli propende per la correzione dello Schoell *et uno clavo purpureo* (cioè 'una sola tunica con banda di porpora' per analogia con i tre *recinia* e i dieci *tibicines*). Si tenga inoltre presente la correzione di Voigt *tribus reciniis cum clavis purpureis*, meno probabile dal punto di vista paleografico. Tuttavia l'accostamento di *recinium* e *clavus purpureus* è presente in una delle spiegazioni di *recinium* citate in Festo 342 L. Malgrado l'incertezza, è chiaro che si parla di indumenti colorati. Si tenga presente Fest. 228 L (Paul, ex Fest. 229 L) *Picta quae nunc toga dicitur, purpurea antea vocitata est etc.*

⁴³ Fest. 342 L; Paul. ex Fest. 343; Varro, *de l.l.* V, 132; Non. 542, 1; Serv., *ad Aen.* I, 282; Isid. *or.* 19, 25, 4. La diversità di opinioni mostra che in realtà si sapeva solo che era un antico indumento e niente più. L'affermazione di Varrone nel *de vita populi Romani* (49 e 105 ed. Ripsati, presso Non. 548 e 549) che si trattasse di un vestito femminile da lutto è forse una spiegazione derivata dall'essere il *recinium* menzionato fra le disposizioni funerarie; può quindi non essere una spiegazione indipendente. Sulle *ricae* e *riculae* cf. Fest. 242 L e Paul. ex Fest. 343 L.

sono 7, di cui quattro suonatori di *tibiae*⁴⁴. La norma sui suonatori fa parte quindi della regolamentazione dell'*ekphora* ed evidentemente limita non solo il lusso del funerale (come le norme sugli indumenti) ma anche l'esibizione di potenza di un corteo funebre che avrebbe finito per somigliare troppo ad una pompa magistratuale o religiosa. Si osservi a questo proposito che alcune leggi elleniche erano più severe: la prescrizione di fare il trasporto funebre in silenzio impediva sia i lamenti che l'accompagnamento musicale durante il funerale⁴⁵.

Subito dopo il testo cita l'importante disposizione relativa al lamento funebre « *mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento* », citazione che Cicerone ripeterà poco dopo parlando delle leggi attribuite a Solone da Demetrio di Falero (II, 25, 64), sostenendo anche che nella X tavola le espressioni della legge ateniese sono ripetute testualmente (*De lamentis vero expressa verbis sunt etc.*), « *wörtlich übersetzt* » secondo la traduzione di Ziegler. L'interpretazione ciceroniana della norma si basa sull'opinione di L. Elio Stilone Preconiano e sul confronto con la parallela legge soloniana, in contrasto — come s'è detto sopra — con altri *veteres interpretes*. La sua esattezza nella valutazione di *lessus* come lamento funebre sembra indubbia⁴⁶. Piuttosto vanno considerati i limiti della proibizione che riguarda solo il funerale (*funeris ergo*) e non altri momenti delle cerimonie funebri o l'espressione *privata* del dolore. La frase che introduce la prima citazione (in II, 23, 59, l. 27), cioè *tollit etiam lamentationem*, potrebbe acquistare un senso più ristretto se si accettasse la correzione di *etiam* in *nimiam* proposta da Huschke seguito da de Plinval, ma essa non è affatto sicura e comunque non farebbe altro che ribadire il carattere limitativo della legge (che non poteva certo impedire le manifestazioni di lutto fatte in casa).

Con questo paragrafo si conclude l'esposizione della legge per quel che riguarda il trasporto funebre e Cicerone dà qui una interpretazione per così dire democratica di essa: *haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia. Quod*

⁴⁴ Conservato a L'Aquila nel Museo Nazionale d'Abruzzo. Fra le molte riproduzioni cf. R. Bianchi Bandinelli, *L'arte romana nel centro del potere*, Milano 1969, fig. 60, p. 59. È nota l'importanza a Roma del *collegium tibicinum Romanorum qui sacris publicis praesto sunt*: Liv. IX,30,5; Val. Max. II,5,4; Plut., *q.Rom.* 50 (*mor.* 277 e); Fest. 134 L; CIL VI 3696 = 36756, 3877, 2191, 2192, 1054, 2584, 240. Ovidio (*Fast.* VI, 657 ss.); *Temporibus veterum tibicinis usus avorum / magnus et in magno semper honore fuit: / cantabat fanis, cantabat tibia ludis, / cantabat maestis tibia funeribus*; ma poi aggiunge che *adde quod aedilis, pompam qui funeris irent, / artifices solos iusserat esse decem*. La limitazione a dieci è qui attribuita ad un edile e non alle XII tavole, o per una svista o perché la norma era stata ripetuta in altre disposizioni.

⁴⁵ Ciò è attestato sia nelle citate leggi di Iulis (II. 10-12) che in quella dei Labiadi di Delfi (II. 31-37).

⁴⁶ Cf. Cic., *Tusc.* II,23,55 (su cui Coleman Norton, 1950-51, pp. 129-130 e n. 94 a p. 133. C'è anche un possibile confronto con Plaut., *Truc.* IV, 731 se si accetta la correzione di *lausum* in *lessum* e non in *pausam* (leggendo cioè *Thetis quoque etiam lamentando lessum fecit filio*). Tondo, 1976, pp. 99-100 spiega *lessum* come vestito decorato, senza fondati motivi. La proibizione di graffiarsi le guance è ricordata anche da Fest. 338 L, in un passo mutilo ma facilmente integrabile (Müller ricostruiva così: *Radere genas vetitum est in lege XII, id est unguibus lacerare malas*).

quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte. C'è qui una certa dose di anacronismo e di candore, ma a difesa di Cicerone va detto che egli si distacca nel suo giudizio dalle *Leggi* di Platone (XII, 959 d) cui si ispirava e che stabilivano dei tetti alle spese funebri, diversi a seconda dell'appartenenza alle varie classi.

Il paragrafo successivo (II, 24, 60) tratta delle norme che abolirono altre manifestazioni funebri. La prima disposizione (X, 5a: *homini mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat*) è citata testualmente, dopodiché l'autore riassume semplicemente l'eccezione, cioè il permesso di fare un secondo funerale dopo aver raccolto i resti del cadavere per chi è defunto in guerra o all'estero. La spiegazione del motivo di questa proibizione è data da Cicerone non subito dopo, ma varie linee più giù quando osserva: *credoque quod erat factitatum ut uni plura funera fierent lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est*. L'ordine logico vorrebbe che questa frase fosse spostata più su, direttamente dopo *funus faciat* o dopo *bellicam peregrinamque mortem*. Ma la spiegazione di Cicerone va interpretata alla stregua di una nostra nota; non disponendo gli antichi della distinzione fra testo e note, inserivano a volte spiegazioni su punti particolari spezzando il contesto logico della pagina.

Comunque la spiegazione che l'autore del *de legibus* ha dato della norma in questione mi sembra senz'altro esatta, come mostra anche il confronto con norme della fratria dei Labiadi. In queste (C 21 ss.) si proibiva di fare lamentazioni e canti funebri sulle tombe di persone morte in precedenza (tranne che i parenti stretti) e gemiti e lamenti nei giorni successivi alla deposizione nella tomba. La analogia con la X tavola è solo parziale, ma basta a mostrare come le legislazioni funerarie mirassero a ridurre il numero dei riti funebri all'esterno delle case private.

Cicerone passa quindi ad analizzare le restanti disposizioni. Inizia con quella relativa all'unzione e alla cena funebre. Questo almeno è il senso se accettiamo — come mi sembra opportuno — la felice congettura del Vahlen che inserì *cena* dopo *unctura* (24, 60, ll. 36-37) ottenendo una formulazione coerente: *Haec praeterea sunt in legibus de unctura ceneque: 'Servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio'*. Ziegler osservava giustamente (nei 'Nachträge' alla sua edizione, p. 123) che, non essendovi motivo per una interpolazione, deve esserci una lacuna nel testo; con l'inserzione proposta dal Vahlen la *circumpotatio* corrisponde bene a *cena*, mentre le altre proposte non sembrano soddisfacenti⁴⁷. Qui la legge proibisce che siano i servi ad ungere e profumare o il corpo del defunto o i partecipanti al banchetto funebre. Ci sono infatti due possibili spiegazioni dell'uso che si voleva colpire, come attestano vari passi e documenti iconografici. Così ad es. nell'epica omerica il corpo di Ettore è pulito ed unto con olio dalle serve (II.

⁴⁷ Così Vahlen a p. 149 della sua edizione. Lo *unctura quae dicitur servilis* proposto da de Plinval è solo inutile e peggiora il testo, oltre a non avere confronti. L'inserimento di *pompa* (invece di *cena*) proposto da Hoffmann spezza la coerenza della frase e la logica dell'azione.

XXIV, 582, 587), e persino in Ennio troviamo l'unzione del cadavere (fr. 156 Vah. = 86 Valmaggia), nel IV libro, quando parla dei funerali di Tarquinio Prisco: *exin Tarquinium bona femina lavit et unxit*; ed analogamente Virgilio riprende il motivo dall'epica greca (ad es. *Aen.* VI, 219). L'unzione prima del banchetto era anch'essa pratica normale, che poteva ovviamente coinvolgere la servitù; basti qui rinviare ad Hom. *Od.* IV, 49 in cui Telemaco e il figlio di Nestore sono lavati ed unti con olio prima del banchetto nella casa di Menelao. La quantità di piccoli contenitori per olio profumato nelle sepolture del VII secolo del Lazio e d'Etruria non è decisiva per scegliere fra le due possibilità, perché anche questi vasi possono essere stati destinati ad ungere il cadavere del defunto o a profumare i convitati del banchetto funebre. La questione resta aperta, ma la menzione della *circumpotatio* e della *cena* (sempre che abbia ragione Vahlen) inducono a pensare al pasto funebre.

Circumpotatio, pur non essendo attestato altrove, indica verosimilmente l'uso di bere in giro, una delle abitudini conviviali⁴⁸. Ragioni etiche e motivi suntuari concorrevano a reprimere le sbevazzate, le cui ultime tracce (vasi patori e contenitori per vino) sono ben attestate nella documentazione dei corredi funebri.

La parte immediatamente successiva della legge viene riportata solo parzialmente da Cicerone. Egli qui non cita testualmente o parafrasa il dettato della X tavola, ma *si limita a citare in fretta l'inizio di tre diverse disposizioni*. Il testo del *de legibus*, e di conseguenza quello della tavola, va riportato più correttamente così: '*Ne sumptuosa respersio...*', '*ne longae coronae...*', '*ne acerrae...*' *praetereantur*. In molte edizioni del *de legibus* (tranne che in quella del Vahlen) e delle leggi delle XII tavole il passo non è stato capito correttamente e si considera la citazione come spettante ad un'unica norma. È evidente che Cicerone — che come si è visto cita a memoria per interlocutori che conoscevano il testo a memoria — dice *praetereantur*, cioè 'saltiamo', tre punti per spiegare solo ciò che a lui interessa, senza volersi soffermare su tutti i particolari (come del resto aveva già fatto prima citando solo parzialmente o riassumendo le disposizioni sul vestiario). Egli cioè procede come se noi avessimo davanti il testo di un lungo articolo di legge e dicessimo 'saltiamo il comma 5, il comma 6 e il comma 7'. Ciò è provato dal fatto che non si vede cosa abbiano in comune il vino usato nel rito funebre, le corone e le *acerrae*. Si tratta di cose diverse, legate verosimilmente ad almeno due diversi momenti dei rituali funebri. Su di esse s'interrogavano già gli antichi: Paolo Diacono (319 L) spiegava che *resparsum vinum dixerunt, quia vino sepulchrum spargebatur*, riassumendo una più ampia voce di Festo (318 L) purtroppo pervenutaci mutila; questa comunque connetteva il rito con il *novemdiale*, cioè con le cerimonie che avvenivano il nono giorno, e non con il funerale o il *silicernium*. Si discuteva anche sul significato di *acerra*, vista come arula funeraria o come *arcula turaria* (Paul. ex Fest. 17 L). Questa sezione della legge doveva quindi contenere norme sui riti successivi al funerale e gli oggetti che si dovevano portare

⁴⁸ Peraltro *circumpotatio* sembra analogo al greco *perideipnon*, cioè banchetto funebre.

via dalla tomba o si potevano lasciare. La menzione della *murrata potio*⁴⁹ può riferirsi a questa sezione (integrando in un certo senso la *sumptuosa respersio*, che però si riferisce al sepolcro e non al defunto stesso), oppure in quella precedente dove si parla della *unctura*, o del banchetto. Comunque la presenza nel testo della X tavola di una bevanda alla mirra fornisce un'ulteriore conferma alla incompletezza del testo riferito da Cicerone.

Saltati i testi relativi ai riti successivi al funerale e le prime disposizioni sugli oggetti che non si potevano mettere nelle sepolture, Cicerone parafrasa o cita alcune norme sul corredo segnalando le eccezioni. Il senso di queste norme, egli afferma, è: ciò che si è vinto come premio può essere posto sul corpo di chi lo ha meritato o di suo padre. La norma ci è riportata (sia pure in modo non del tutto corretto, come mostra l'oscuro ed improbabile *arduitur*) da Plinio (*n.b.* XXI, 3, 7): *namque ad certamina in circum per ludos et ipsi descendebant equosque mittebant. Inde illa XII tabularum lex: 'qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve suae ergo arduetur ei'. Quam servi equive meruissent, 'pecunia partam' lege dicit, nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut ipsi mortuo parentibusque eius, dum intus positus esset forisve ferretur, sine fraude esset imposita*. Contaminando i due testi paralleli di Cicerone e Plinio si è potuto ricostruire la norma con buone probabilità di esattezza (*FIRA* I, p. 68, tab. X, 7). Anche se qui si menziona solo la corona, il riferimento è più in generale a quello che si è vinto col proprio valore (in guerra, come sembra indicare la *virtus* del testo ciceroniano, e nelle gare, come interpreta Plinio, alla greca). In sostanza è possibile mettere nei funerali e nelle tombe i premi atletici e/o bellici. In questo spirito va analizzata e spiegata la tomba di Lanuvio di V secolo, recentemente ristudiata⁵⁰. L'uomo qui sepolto ha non solo elmo, corazza ed altre armi, ma anche il disco, su cui è raffigurato da un lato come cavaliere e dall'altro come lanciatore di disco (gara che com'è noto nel mondo ellenico non esisteva isolata ma faceva parte del pentathlon). Siamo davanti alla sepoltura di un aristocratico latino che si presenta come cavaliere e come atleta, in piena consonanza con lo stile di vita caro agli aristocratici ellenici. È possibile che non si tratti solo di sue cose, ma proprio di oggetti *virtute parta*. Questa è solo un'ipotesi, ma il documento archeologico serve a dimostrare che attività bellica ed agonistica potevano essere unite anche nel Lazio del V secolo (e verosimilmente già in età anteriore).

Ma ritorniamo al testo del *de legibus*. Dopo la frase sui funerali multipli (di cui si è già detto e che potrebbe essere mal collocata nel suo contesto attuale), viene citata, sembra per intero, la norma suntuaria che impedisce di mettere oro nelle sepolture, tranne che nel caso di ponti d'oro (tab. X, 8) *neve aurum addito*.

⁴⁹ Fest. 150-152 L: *Murrata potione usos antiquos indicio est, quod etiam nunc aediles per supplicationes dis addunt ad pulvinaria, et quod XII tabulis cavetur, ne mortuo indatur, ut ait Varro in Antiquitatum lib. I. Cf. Paul. ex Fest. 151-153 L e 131 L (Murrina genus potionis, quae Graece dicitur νέκταρ. Hanc mulieres vocabant muriolam; quidam murratum vinum etc.*

⁵⁰ Colonna, 1977.

At cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto. Si è già detto sopra del significativo riscontro archeologico di quest'uso.

Qui si conclude la parte della legge propriamente suntuaria ed etico-religiosa. Essa, come si è mostrato, è largamente incompleta. È possibile, ma indimostrabile, che varie voci di Festo e di Paolo Diacono (specie dove c'è pervenuto solo quest'ultimo) le quali spiegano termini arcaici o poco usati relativi a materia funeraria, vesti e altra suppellettile (ad es. *assaratum*, *abitionem*, *aulas*, *auxilla*, *cenae*, *indictivum funus*, *praetexta pulla*, *arferia*, *assa*, *clavata*, *amiculum*, *bacar*, *bustum*, *burrana potio*, ecc.), possano essere state menzionate nella X tavola (o anche in testi pontificali). Ciò è più probabile quando il testo specifica *apud antiquos*, come ad es. è detto per *assaratum* (Paul. ex Fest. 15 L). La presenza sicura del riferimento alle XII tavole in varie voci già citate (*recinium*, *radere genas*, *murrata potione*, *acerra*) e in altre (*adsiduus*, *pedem struit*, *vindex*, *sanates*, *tempestatem*, ecc.) mostra che i termini del lessico delle XII tavole erano presenti in buon numero in Festo e negli antiquari e giuristi che egli utilizzava. Ma non sapremo mai con esattezza quali di queste voci curiose o inusitate erano menzionate nelle parti mancanti della X tavola.

La trattazione della tavola X si conclude con i riferimenti a due distinte norme: l'una è relativa al rogo e sembra più una parafrasi del testo che una citazione integrale (anche se molti editori sono di parere contrario), l'altra — probabilmente riportata con maggiore fedeltà visto che cita un vocabolo che ormai aveva un significato diverso — contiene l'importantissima norma che proibisce l'usucapione della tomba (precisamente del suo vestibolo, *forum*) e del luogo del rogo⁵¹. Quest'ultima norma è molto significativa, perché ribadisce il carattere religioso e quindi sottratto alle regole che definiscono la proprietà di terreni ed edifici, del sepolcro, anche se contestualmente viene ridotta o annullata la 'parte del morto', cioè viene stabilito il carattere non religioso dei beni del defunto, che così possono tutti spettare agli eredi. Il carattere religioso e la conseguente inalienabilità si è quindi ristretta alla tomba⁵².

A questo punto si conclude l'esposizione delle norme decemvirali e Cicerone rileva che gli altri aspetti dei funerali (giochi funebri, orazioni) sono regolati dall'uso (II, 24, 61-62).

Nei paragrafi successivi il dialogo si sposta sul tema della limitazione del lusso degli edifici sepolcrali, che invece non era specificatamente colpito né dalla legge arcaizzante proposta da Cicerone né dalle XII tavole. La trattazione che segue è dedicata alle norme ateniesi seguendo quanto aveva scritto Demetrio di Falero.

⁵¹ Cf. Paul. ex Fest. 74 L: *Forum sex modis intelligitur. Primo negotiationis locus*..... Quarto, *cum id forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum sepulchri dicari solet*; 29 L: *Bustum proprie dicitur locus in quo mortuus est combustus et sepultus*.....; *sed modo busta sepulcra appellamus*. Cfr. Fest. 456 L.

⁵² Su questo punto basta citare Gaio (II,6) sul carattere religioso di ogni sepoltura e C. J., III,44,9: *locum quidem religiosum distrabi non posse manifestum*. La relatività di questa inalienabilità è affermata da De Visscher, 1965, pp. 65 ss. cui si rimanda per i problemi relativi.

Illustrati i riti funebri più antichi, Cicerone, seguendo la sua fonte, dice che *suntuosa fieri funera et lamentabilia coepissent*, sicché *Solonis lege sublata sunt*. È appunto questa legge soloniana, o meglio questo articolo di legge che si riferiva ai funerali e alle lamentazioni, che quasi con le stesse parole i decemviri avrebbero inserito nella X tavola (II, 25, 64). A questo punto Cicerone accenna alla norma sui *tria recinia* e su molti altri particolari (del funerale) e cita di nuovo testualmente X, 4 (*Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento*). Ciò vuol dire che egli trovava una coincidenza, totale o quasi, in questo punto (come aveva già detto in 23, 59: *lex Solonis id ipsum vetat*) fra la norma decemvirale e le leggi di Solone; una forte corrispondenza egli poteva riscontrare per i *tria recinia* e altri particolari non specificati. La stessa affermazione generale di II, 23, 59, all'inizio della sezione dedicata al lusso e alla lamentazione, è molto attenuata da un *fere*. Ciò mostra che Cicerone rilevava una certa somiglianza generale (così come noi del resto la riscontriamo con altre leggi greche analoghe) ma che solo in pochi luoghi vi era una coincidenza totale fra la legge greca e quella romana. Del resto quando tratta di altre norme egli non trovava corrispondenza fra le due legislazioni (ad es. sui sepolcri), sicché gli si può dare credito riguardo a quelle poche norme in cui invece poté verificarla. Naturalmente ciò non esclude che potesse aver spiegato male alcune norme o vocaboli oscuri, ma nell'insieme la sua analisi mi sembra convincente⁵³. Per il resto le pagine ciceroniane servono a ricostruire alcuni aspetti della legislazione ateniese, da Solone a Demetrio di Falero e si concludono con una mediocre esposizione di quanto prescrive Platone nelle *Leggi* (XII, 958-959).

Ritornando alla X tavola, cerchiamo di ricostruire lo schema secondo il quale essa era costruita, in base all'interpretazione qui fornita. L'impostazione della legge mi sembra questa:

⁵³ Non ci interessa qui un riesame del rapporto XII tavole/leggi di Solone. Ma è necessario chiarire bene quello che sostiene esattamente Cicerone, perché si arriva da parte di vari studiosi a formulazioni estreme che negano del tutto o riducono quasi a niente le coincidenze testuali o, all'opposto si enfatizza la presenza del diritto ateniese a Roma. Cito come esempi limite i recenti lavori di M. Ducos, 1978, pp. 38-40 e Tondo, 1976. Come si è visto sopra la posizione di Cicerone è equilibrata e non si riferisce che ad una piccola parte della X tavola (che per giunta egli conosceva per intero, a differenza dei suoi critici attuali). La conclusione della Ducos (p. 41) « sans doute ne voit-il pas partout des emprunts mais les emprunts à Solon sont une conséquence de la légende de l'ambassade », va a mio parere completamente ribaltata: è proprio dalla constatazione di somiglianze o coincidenze realmente esistenti che può essere stata inventata la leggenda dell'ambasciata ad Atene. Cf. in generale E. Pais, 'Gli elementi greci nella legge delle dodici tavole', in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I, Roma 1915, pp. 145-179; Norden, 1939, p. 254 ss.; Delz, 1966; Wieacker, 1967 e 1971. Sulla pretesa funzione antietrusca della X tavola rimando a quanto detto sopra. Naturalmente la scelta suntuaria, pur non essendo stata indirizzata contro gli etruschi in quanto tali, ha tuttavia prodotto (insieme ad altre cause) un distacco fra Lazio ed Etruria, come rileva Colonna, 1981.

- | | |
|---|-------------|
| 1. collocazione della sepoltura e preparazione del rogo | tab. X, 1-2 |
| 2. modalità del trasporto e del funerale | » X, 3-5a |
| 3. banchetto funebre | » X, 6a- |
| 4. offerte al morto | » X, 6a-6b |
| 5. suppellettili deposte nella tomba | » X, 6a-8 |
| 6. sepolcri e loro stato giuridico. | » X, 9-10 |

Naturalmente alcune parti sono strettamente collegate, mentre — come si è detto più volte — le norme raccolte tradizionalmente sotto il punto 6 andrebbero distribuite in più punti successivi. Comunque lo schema indicativo qui presentato dà un'idea non solo della struttura di questa legge ma, in negativo, ci dà l'immagine dei funerali arcaici che essa si proponeva di disciplinare e rendere più austeri. Ed è un'immagine che coincide in modo chiarissimo con il quadro offerto dalle sepolture più ricche della fine del VII secolo dal Lazio.

Solo l'intervento di norme drastiche e precise, anche se esse stesse possono rientrare nell'evoluzione generale dei costumi funerari e delle consuetudini giuridico-religiose ad essi legate, può spiegare la trasformazione che è percepibile nelle necropoli del Lazio arcaico.

A quanto già detto vorremmo aggiungere un ulteriore elemento di discussione e di possibile verifica archeologica. Com'è noto è molto difficile trovare tracce archeologiche dell'abbigliamento, tranne nei casi in cui esso presentava una decorazione in materiale non deperibile o casi eccezionali. L'unico parziale indicatore per noi della presenza di molti abiti funebri è rappresentato dalle fibule, per il semplice fatto che — anche se si trattava di oggetti più o meno preziosi — esse svolgevano la funzione pratica dei nostri bottoni ed erano quindi legate funzionalmente agli abiti. Il collegamento di vesti e fibule è ben mostrato fra l'altro da alcuni passi omerici (*Od.* XVIII, 292-293; XIX, 255-256) relativi a doni⁵⁴. La diminuzione o la sparizione delle fibule dal *Latium vetus* può essere dovuta sia ad un mutamento nell'abbigliamento⁵⁵ che alla riduzione del numero di capi di vestiario che si potevano mettere al defunto (*tria recinia, tunica? purpurea*). È questo un aspetto che merita di essere maggiormente indagato da parte degli archeologi.

Ricostruire il testo della X tavola per quanto è possibile, confrontarlo con i *realia* per comprenderne la portata e la cronologia, non basta a capire il significato dei provvedimenti suntuari o di riorganizzazione dei funerali. È necessario confrontarli con le analoghe leggi greche e le interpretazioni che ne sono state date.

5. Le principali leggi sui funerali, risalenti ad età arcaica o registrate in età più tarda ma risalenti presumibilmente ad un periodo anteriore, son le seguenti:

⁵⁴ Su questi passi avevo richiamato l'attenzione in Ampolo, 1980, p. 150 e n. 185.

⁵⁵ P.G. Guzzo, *Le fibule in Etruria...*, Firenze 1972; per l'abbigliamento L. Bonfante Warren, *Roman Costumes. A Glossary and some etruscan Derivation*, in ANRW, I,4, Berlin-New York 1973, pp. 584-614; Ead., *Etruscan Dresses*, Baltimore 1975; C. Fayer, *Aspetti di vita quotidiana nella Roma arcaica*, Roma 1982, p. 57 ss., offre solo desolanti e anacronistiche banalità. L'uso delle fibule in età più recente sembra conservarsi per certi sacerdoti come i flomini (Paul. ex Fest. 100 L) e le vestali (Fest. 474 L; Paul. ex Fest. 475 L; cf. anche Varro, *de l.l.* VI,21).

A. Ad Atene ci sarebbe stato un primo intervento mirante ad eliminare dai funerali le forme più aspre e barbare, specie per quel che riguardava le donne (Plut., *Sol.* 12, 8), ad opera di Epimenide. La notizia sembra un'anticipazione delle notizie su Solone ed è perciò priva di credibilità; rientra nelle attività sacerdotali attribuite al cretese.

Molto più documentata è l'attività attribuita a Solone, su cui del resto esiste un'ampia letteratura⁵⁶. Le fonti sono raccolte da Ruschenbusch F 72 a, b, c, 109 = Martina 469, 468, 470? 466 (= Cic., *de leg.* II, 25, 63-26, 66 comprendente anche Demetrio fr. 135 We = *FGrHist* 228 F 9; *ibid.* II, 23, 59; Plut., *Sol.* 21, 6; [Dem.] XLIII, *c.Mac.*, 62). Fermo restando che c'è il problema di valutare il valore dei documenti citati nelle orazioni del corpus demostenico (ed in particolare nella orazione *c.Mac.*) e che la fonte usata da Plutarco in questo passo della vita di Solone può essere variamente interpretata, c'è da tener presente che Cicerone deriva da fonte autorevole, cioè da Demetrio, sicché non è possibile dubitare dell'esistenza di una legislazione soloniana in merito (tanto più che Cicerone/Demetrio distingue varie fasi nelle leggi sui monumenti funebri). Mentre il testo citato nell'orazione pseudodemostenica sembra molto dettagliato, la menzione di Plutarco è certamente riassuntiva (rispetto a quanto è deducibile da Cicerone e dall'orazione contro Macartato), ed è possibile che le norme riportate subito prima (21, 5) e relative alle donne, non siano state ben comprese e che anch'esse si riferiscano in parte a funerali.

I punti essenziali della normativa che andava sotto il nome di Solone sono: regolamento dei momenti *pubblici* dei riti funebri, in particolare dell'*ἐκφορά*; restrizioni al numero dei partecipanti, specialmente donne, che vengono limitati all'*ἀγγιστεῖα*; eliminazione del sacrificio del bue; eliminazione delle forme eccessive di lutto; limitazione del numero di vestiti da seppellire col defunto a tre vestiti; divieto di visitare tombe di estranei, tranne per le esequie. Le caratteristiche essenziali di queste norme sembrano quelle di voler limitare lutto e spese, ma soprattutto quello di *limitare le manifestazioni di dolore all'ambito familiare*. Anche se riassunta, la frase di Plutarco si riferisce ai funerali (*ταφαι*) — cioè corrisponde in pieno al *funeris ergo* della X tavola — e non certo al lutto manifestato ad es. in casa; inoltre la norma ateniese sembra vietare le manifestazioni eccessive di lusso 'ai funerali di altri', cioè ostacola l'uso di prefiche. Lo stesso dicasi per la norma sulle visite alle tombe⁵⁷.

B. *Iulis* nell'isola di Ceo. *IG* XII, 5, 593 = *SIG*³ 1218 = Sokolowski 97.

È un testo fondamentale per comprendere le norme ateniesi e greche più

⁵⁶ Da ultimo M. Manfredini, L. Piccirilli (a cura di), Plutarco, *Vita di Solone*, Milano 1977, p. 36 con bibl. precedente.

⁵⁷ Per una interpretazione recente ad es. S.C. Humphreys, 'Oikos e Polis', in *RivStor* XCI 1979, p. 543 ss. (= Humphreys, 1983, p. 1 ss.): « Il dolore trovava piena espressione nella privatezza dell'*oikos*, ma a livello pubblico doveva essere sotto controllo » (p. 557). Il fatto che la legge sicuramente colpiva le manifestazioni all'esterno e non quelle domestiche rende marginale la documentazione dei *pinakes*, che non contraddice affatto le fonti letterarie contraria-

in generale. L'iscrizione risale al V secolo, ma abbraccia due parti distinte: una che ripete le norme già esistenti, priva di un prescritto ma preceduta dall'espressione οἷδε νόμοι περὶ τῶν καταφθιμένων (analoga a quella usata nell'iscrizione della fratria dei Labiadi), ed una più recente, con il prescritto, che contiene innovazioni relative alla purezza rituale. Può aver rapporto con queste norme una notizia conservataci da Eraclide Pontico (FHG II 215).

C. *Delfi*. Disposizioni sui funerali facenti parte dei regolamenti della fratria dei Labiadi. SGDI 2561 = DGE 323; SEG XXV 574; ora Rougemont (p. 26 ss., 51 ss.); Sokolowski 77.

L'iscrizione è della fine del V secolo, ma la parte funeraria riprende certamente un testo più antico come mostra l'inizio (C, ll. 20), come nel caso di Iulis. Inoltre una datazione ad età arcaica della prima stesura del regolamento è ora provata da un originale più antico (fine VI inizi V sec.), il n. 9 bis. Il Rougemont sostiene ora convincentemente che si tratta di una legge della città, recepita dalla fratria (p. 57).

D. *Gortyna*. Nelle leggi di Gortyna (III, l. 37) si stabilisce l'entità della κόμιστρα ad un solo vestito, o 12 stateri o cose del valore di 12 stateri. È merito di Bruck, 1926 aver riconosciuto qui le offerte funebri. Da segnalare un altro testo epigrafico mutilo (I.Cr. IV nr. 22 pp. 76-77) con menzione di *prothesis*; è però incerto se si tratta dell'esposizione del cadavere o di una 'dies dicta'. Comunque in I.Cr. IV, 76 si parla di purificazioni successive al funerale.

E. *Sparta* — Legislazione attribuita a Licurgo (Plut., Lyc. 27, 1-4; Plut., inst. Lac. 18). Hanno in gran parte carattere etico e pedagogico ed è molto dubbio il valore storico di alcune di esse.

F. *Regio* — Leggi attribuite a Caronda (Stob., Flor. 44, 40). Queste norme rientrano nel proemio della legislazione attribuita a Caronda che presenta un carattere etico-filosofico molto vicino ai precetti pitagorici. Hanno quindi scarso valore storico e sono con ogni probabilità più recenti.

G. *Siracusa* — Legge sui funerali anteriore a Gelone (Diod. XI, 38, 2). È possibile che queste norme che limitavano il lusso dei funerali facessero parte insieme con altre disposizioni suntuarie (Phylarchos FgrHist 81 F 45 ap. Athen. XII 20-21; Eust., comm. ad Hom. Il. IV 1185, 40) della legislazione arcaica opera di Dione.

H. *Mitilene* — Pittaco limita la partecipazione ai funerali (Cic., de leg. II 25, 66). È possibile che allo stesso Pittaco risalgano altre norme suntuarie (Sappho fr. 98a D, secondo l'interpretazione di Mazzarino; cf. anche Arist., Et. Nic. II, 5; Pol. II 1274 b e Rhet. II, 1402 b; Diog. Laert. I, 76).

L'elenco qui dato è molto sommario e non si è scesi in particolari e nei molti problemi relativi ai singoli testi. Non rientrano in esso le legislazioni più recenti, siano esse solo progetti (Platone) che norme attuate realmente (Demetrio di Falerone), perché in esse sembrano prevalere elementi di carattere etico, che nelle leggi

mente a quanto si è sostenuto di recente (F. Cordano, in ArchCl XXXII 1982, p. 186 ss.). In generale sulla documentazione archeologica e un confronto con dati epigrafici e letterari R. Stupperich, Staatsbegräbnis und Privatgrabmal in klassischen Athen, Münster 1977 con tutta la bibl. anteriore.

più antiche qui elencate sono strettamente collegati ad elementi politici, cioè alla limitazione della *hybris* e del prestigio di singoli gruppi aristocratici od oligarchici. In questa sede non è neanche possibile affrontare il problema del rapporto con la documentazione archeologica, specialmente ad Atene (Boardman, Richter, ecc.).

Resta il fatto decisivo che quanto dice Platone poggia in ultima analisi sulle leggi funerarie realmente esistenti in Grecia da età arcaica e sviluppate nel corso del V secolo; secondo uno studio recente le innovazioni si limiterebbero al ruolo degli *exeghetai* e all'intervento dei *nomophylakes*⁵⁸. L'ampia diffusione della regolamentazione dei funerali e, più in generale, dei riti funebri, nel mondo greco, è confermata dai testi più recenti; anche nelle disposizioni sugli onori ai caduti in guerra di Taso, risalenti al IV secolo, si fa riferimento a norme di legge anteriori⁵⁹.

È stato giustamente rilevato che le disposizioni greche e romane sui funerali uniscono vari aspetti diversi e che non si può semplicemente inserire la legislazione sui funerali fra le leggi suntuarie; in effetti da un punto di vista logico rito funebre e limitazione di ricchezza sono campi diversi⁶⁰. Ma nella realtà dei fatti, dato l'aspetto sociale oltre che religioso e rituale dei funerali antichi, limitazione del lusso e regolamentazione del rito si sovrappongono, sicché non aveva del tutto torto Cicerone a considerare insieme i due aspetti.

In realtà la strada verso una corretta interpretazione delle leggi sul lusso funerario fu aperta da un fondamentale lavoro di Bruck (Bruck, 1926), un giurista che seppe analizzare la documentazione archeologica e storica con un'apertura interdisciplinare rara per l'epoca. L'analisi della 'parte del morto' (*Totentheil*) era condotta in relazione alla formazione della proprietà individuale ed alla società greca. Era un passo avanti enorme per uscire dagli studi puramente archeologico-antiquari o a carattere storico-religioso per quel che riguarda il rituale funerario ellenico. L'importanza dell'opera fu pienamente compresa da Gernet che fece spesso riferimento ad essa e le dedicò una recensione, rimasta in gran parte inedita⁶¹. Alle due credenze che giustificavano il corredo funebre con il *Totentheil* (vita nell'oltretomba e paura del morto da parte dei vivi), Bruck aveva aggiunto la nozione di un diritto del morto che prelude alla proprietà individuale. Come osservò Gernet, ciò permetteva di sottolineare « l'importance du butin et de la rapine comme "sources juridiques" de cette propriété; l'importance aussi d'un autre élément qui est à l'origine de plusieurs institutions: le don ». L'analisi mi sembra per l'essenziale ancora insuperata. Quando invece Bruck trattava « Rückgang und

⁵⁸ W.G. Becker, *Platons Gesetze und das griechische Familienrecht*, München 1932, pp. 187-191; M. Piérart, *Platon et la Cité grecque*, Bruxelles 1974, pp. 187-189.

⁵⁹ J. Pouilloux, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, I, Paris 1954, nr. 141, pp. 371-380.

⁶⁰ M. Toher, 'The Tenth Table and the Conflict of the orders', in K.A. Raafaub (ed.), *The Conflict of the Orders in Archaic Rome: New Approaches to Old Questions* in corso di stampa. Devo al curatore e all'autore la conoscenza di questo testo importante.

⁶¹ Una notizia apparve in *RevEtGr* XLII, 1929, pp. 320-321; il testo completo mi è stato gentilmente segnalato dall'amico R. Di Donato ed è conservato nelle *Archives Gernet* III, 6.

Verfall des Totenteils » (p. 119 ss.) diventava meno felice; pur spiegando la trasformazione delle idee attraverso un lungo periodo, alla fine pensava che la legislazione funeraria fosse una legislazione democratica, il che appare semplicistico, proprio per l'ampia diffusione (indipendente dal tipo di regime politico) e la cronologia di queste leggi. Malgrado ciò fu lui a porre su basi documentarie e concettuali più solide il problema delle leggi greche sui funerali.

Per quel che riguarda il rapporto fra queste norme e quelle delle XII tavole l'analisi più importante, specie dal punto di vista formale, è ancora quella di Norden (Norden, 1939), superiore ad opere più recenti (Ducos, 1978). Ma non offre ancora una valutazione d'insieme del significato storico-sociale in rapporto alla formazione della Città.

L'interpretazione migliore di questa complessa e ricca attività legislativa fu data quasi 50 anni fa da Louis Gernet (L. Gernet - A. Boulanger, 1932), sulla scia di Bruck, nella sua trattazione dello 'avènement de la cité' dal punto di vista religioso e sociale. Val la pena di leggere questa pagina rivelatrice: La législation sur les funérailles a été très générale. Elle apparaît dès qu'il y a un droit organisé. Il est certain qu'elle eut une grande importance. La qualifier simplement de législation somptuaire, c'est en fausser la signification. Il n'est pourtant pas inexact de dire que son objet, bien que son objet soit complexe, c'est essentiellement de restreindre le luxe des funérailles; mais il s'agit de savoir ce qu'il faut entendre par là. Bien entendu, ce sont les funérailles nobles qu'elle vise. Une tradition féodale s'y est perpétuée: la dépense attestée et renforce un prestige familial; c'est par là qu'elle présente un danger. Elle tend à l'heroisation du mort: un des articles les plus caractéristiques de la loi solonienne, c'est l'interdiction d'immoler un toro en « sacrifice préliminaire »... On défend également que le tombeau soit trop riche, que le tertre soit trop haut... On défend d'enterrer le mort avec plus de vêtement, on fixe la valeur maximale des objets qui doivent l'accompagner, c'est-à-dire qu'on tend à supprimer cette « part du mort » qui avait été une institution capitale aux temps héroïques. La mort est l'occasion pour le clan d'affirmer son unité: le banquet funèbre est soumis aux restrictions; les femmes ne sont admises au cortège que si elles appartiennent à la parenté étroite; la durée du deuil, le cercle auquel il s'étend sont définis: ... il faut que le plus de parents possible, le plus tôt possible, reprennent le chemin des sanctuaires publics dont les écartait le ban du deuil... (L. Gernet, 1932, pp. 136-37).

Certo in quest'analisi vanno sfumati gli accenni ai clan, alla 'tradition féodale' e così pure viene forse sopravvalutato il *ghenos* — che oggi studi recenti hanno ridimensionato (Roussel, Bourriot) —, ma l'insieme è ancora valido, specie se lo si inserisce nella tematica della *habrosyne* (poi *tryphé*) studiata da Mazzarino (*Fra Oriente e Occidente*, Firenze 1947). In conclusione: l'attività nomotetica nel settore funerario è un aspetto fondamentale dell'attività legislativa delle città greche arcaiche ed è il segno del definirsi, del riorganizzarsi delle prime fasi della polis. Essa ne rappresenta quasi una fase necessaria, che rientra nella più generale ricerca dell'*eunomia* e di rapporti di *isonomia* tra la 'classe in sé' allora dominante.

L'*isa nemein*, il dividere in parti corrispondenti (e poi uguali) si manifesta in modo imponente anche a livello funerario.

Il legame tra la struttura della polis e la regolamentazione dei riti funebri è inoltre evidente nel modo in cui la cultura greca vede le eccezioni e i rituali barbarici: i funerali dei re spartani (Hrdt. VI 58) sono accostati a quelli dei Persiani e considerati quindi barbarici (è interessante rilevare che i Perieci e gli Iloti erano costretti a parteciparvi); così quando i vari legislatori mitigano gli usi funerari, si dice spesso che essi eliminarono *tò barbarikón* (è il caso di Epimenide e di Solone). Non è poi un caso che nelle zone del mondo greco estranee all'esperienza della polis (ad es. la Macedonia) le antiche forme si perpetuino ancora in età più recente; del resto il rituale seguito nelle tombe reali macedoni è stato qualificato 'omerico' (a meno che esso non vada spiegato con un intenzionale rifarsi al mondo omerico, all'età eroica, senza che vi fosse continuità di rito attraverso i secoli).

6. Se questa è l'interpretazione più soddisfacente del fenomeno che abbiamo preso in esame per quel che riguarda il mondo greco arcaico, possiamo estendere questa interpretazione a Roma e al Lazio? Credo che si possa rispondere affermativamente e che si possa anzi dire che la regolamentazione del lusso funerario, l'intervento della comunità organizzata, della *civitas*, in questo campo rappresenti un segno, una prova sicura dell'avvenuta formazione della Città, di una comunità urbana organizzata con criteri analoghi a quelli di una polis ellenica. Siamo cioè di fronte all'ultima fase di quel lungo processo di sviluppo da cui è sorta la Città. Una riprova di ciò sta nel fatto impressionante, che ho analizzato in altre occasioni, della fine della città dei morti e dello sviluppo della città dei vivi. Le risorse dei singoli e delle loro famiglie e quelle della comunità sono ora destinate altrove, a dimore private, a santuari e luoghi pubblici. La ricchezza che un tempo era sacrificata ai morti è ora usata nella città dei vivi. Vengono anche in mente le parole di Gernet per la Grecia: « Il faut que le plus de parents possible, le plus tôt possible, reprennent le chemin des sanctuaires publics dont les écartait le ban du deuil ».

Per concludere vorrei che gli studiosi si rendessero conto di che forza, di che potere coercitivo e normativo, di che solidarietà aveva raggiunto in breve tempo questa Città per poter cambiare costumi rituali perpetuatisi attraverso i mutamenti sociali e culturali per secoli; vorrei che ciò venisse tenuto nella dovuta considerazione anche per quel che riguarda la ricostruzione della storia romana arcaica; e ciò sia che ci fosse un più generale mutamento di idee, sia che fosse dovuto più specificatamente all'azione di leggi. Vorrei anche chiedere agli specialisti che significato ha sul piano giuridico e religioso il fatto che venisse così definitivamente a tramontare agli inizi del VI secolo la credenza in un aspetto quasi religioso della proprietà di oggetti personali. (Una sopravvivenza in età più recente potrebbe essere testimoniata dalle iscrizioni CIL I² 474 = X 8336, 1 I² 479 = XV 6159 e I² 462 = XV 6122, in cui dopo il pronome personale compare il defunto col nome al *nominativo*: io sono X, non io sono di X). Quando la *civitas* stabilisce che non si debbano più mettere nella tomba oggetti personali dei defunti (tranne quelli legati alla *virtus* e quindi esprimenti un valore

considerato comunitario) essa sancisce che questi oggetti non sono più parti inalienabili del loro proprietario, che essi non sono più 'lui'; implicitamente si afferma una concezione razionale e puramente giuridica di questi beni. Il carattere religioso — e quindi l'inalienabilità — resterà d'ora in poi limitato quasi solo al sepolcro, *res religiosa*. Gli altri beni mobili del defunto sono ormai, in tutto o in gran parte, pienamente alienabili. Anche il piccolo e in apparenza insignificante campo della suppellettile funeraria, lasciato in genere ai soli archeologi, va interrogato dagli storici: esso mostra ancora una volta che pensiero razionale e sviluppo della Città antica sono inscindibili.

Abbreviazioni supplementari:

- Ampolo, 1980 = C. Ampolo, in 'La formazione della città nel Lazio', in *DialArch* n.s. 2, 1980, p. 141 ss.
- Bruck, 1926 = E. F. Bruck, *Totenteil und Seelgerät im griechische Recht*, München 1926.
- Coleman Norton, 1950-51 = P. R. Coleman Norton, 'Cicero's contributions to the text of the Twelve Tables', in *CJ* XLVI, 1950-51, pp. 51-60, 127-134.
- Colonna, 1977 = G. Colonna, 'Nome gentilizio e società', in *StEtr* 45, 1977, p. 175 ss.
- Colonna, 1981 = G. Colonna, 'L'ideologia funeraria e il conflitto delle culture', in *Archeologia laziale* IV, Roma 1981.
- Delz, 1966 = J. Delz, 'Der griechische Einfluss auf die Zwölftafelgesetzgebung', *MusHelv* XXIII, 1966, pp. 69-83.
- De Martino, 1975 = E. De Martino, *Morte e pianto rituale*, Torino 1975.
- De Visscher, 1965 = F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1965.
- Ducos, 1978 = C. Ducos, *L'influence grecque sur la loi des XII Tables*, Paris 1978.
- Franciosi, 1984 = G. Franciosi, 'Sepolcri e riti di sepoltura delle antiche gentes', in G. Franciosi (a cura di), *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, I, Napoli 1984.
- Gernet, Boulanger, 1932 = L. Gernet, A. Boulanger, *Le génie grec dans la religion*, Paris 1932, 1970².
- Hertz, 1905-06 = R. Hertz, 'Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort', in *L'année sociologique* 10, 1905-1906, pp. 48-137 (trad. it., Roma 1978).
- Humphreys, 1983 = S. C. Humphreys, 'Death and time', in S. C. Humphreys - H. King (edd.), *Mortality and Immortality: The Anthropology and Archaeology of the Death*, London 1982 = Eadem, *The Family, Women and Death. Comparative Studies*, London 1983.
- Norden, 1939 = E. Norden, *Aus altrömischen Priesterbücher*, 1939.
- Rawson, 1973 = E. Rawson, 'The Interpretation of Cicero's *De Legibus*', in *ANRW* I 4, Berlin-New York 1973.
- Tondo, 1973 = S. Tondo, *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973.
- Tondo, 1976 = S. Tondo, 'Diritto ateniese a Roma', in *AttiColombaria* XLI, 1976, pp. 53-103.
- Wiaecker, 1967 = F. Wiaecker, 'Die XII Tafeln und ihrem Jahrhundert', in *Les origines de la république à Rome* («Entretiens sur l'antiquité classique» XIII), Genève-Vandoeuvres 1967.
- Wiaecker, 1971 = F. Wiaecker, 'Solon und die XII Tafeln', in *Studi Volterra* III, Milano 1971, pp. 757-784.

APPENDICE

CICERONE, *DE LEGIBUS* II 55-69

Iam tanta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse, idque apud maiores nostros A. Torquatus in gente Popillia iudicavit. Nec uero tam denicales, quae a nece appellatae sunt quia residentur mortuis, quam ceterorum caelestium quieti dies feriae nominarentur, nisi maiores eos qui ex hac uita migrassent in deorum numero esse uoluissent. Eas in eos dies conferre ius, ut nec ipsius neque publicae feriae sint. Totaque huius iuris compositio pontificalis magnam religionem caerimoniamque declarat. Neque necesse est edisseri a nobis, quae finis funestae familiae, quod genus sacrificii Lari ueruecibus fiat, quem ad modum os resectum terra obtegatur, quaeque in porca contracta iura sint, quo tempore incipiat sepulcrum esse et religione teneatur. At mihi quidem antiquissimum sepulturae genus illud fuisse uidetur quo apud Xenophontem Cyrus utitur: redditur enim terrae corpus, et ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur. Eodemque ritu in eo sepulcro quod (haud) procul a Fontis ara est, regem nostrum Numam conditum accepimus, gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hac sepultura scimus esse usam. C. Mari sitas reliquias apud Anienem dissipari iussit Sylla uictor acerbior odio incitatus, quam (si tam) sapiens fuisset quam fuit uehemens. Quod haud scio an timens (ne) suo corpori posset accidere, primus e patriciis Corneliis igni uoluit cremari. Declarat enim Ennius de Africano: 'Hic est ille situs'. Vere, nam siti dicuntur ii qui conditi sunt. Nec tamen eorum ante sepulcrum est quam iusta facta et porcus caesus est. Et quod nunc communiter in omnibus sepultis uenit usu (ut) humati dicantur, id erat proprium tum in iis quos humus iniecta contexerat, eumque morem ius pontificale confirmat. Nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus nihil habet religionis; iniecta gleba tum et ille humatus est et sepulcrum uocatur, ac tum denique multa religiosa iura conplectitur. Itaque in eo qui in naue

2 Popillia edd.: popilia V 3 tam denicales Aemarus Ranconetus apud Turn.: tandem lica lex AH: tam delicta lex B: tam delifica lex B¹ 4 mortuis Salmasius (ad Plauti Epid. 3,4,33): mortui V 6 neque edd.: nec Asc., Va.: ne V: del. Mo. 9 Lari Lamb.: lare V ueruecibus A¹: uerbicibus AB: uerbicibus H 10 resectum terra Patricius: reiectum terrae V: exceptum terra Turn. 11 at A¹B: ad AH: ac Man. 13 operimento edd.: operimentum V 14 (haud) procul Hugo Grotius 15 ara est Zumpt: aras V accepimus H: accipimus AB 16 usam dett.: unam ABH: humatam A¹B¹ 17 sylla B: silla A: sulla corr. ex si illa H 18 (si tam) dett. 19 (ne) Lamb. 22 porcus Lübbert: corpus V 23 uenit usu ut Moser: penitus V: ponitur ut Turn. 24 contexerat Feldb.: conterat ABH¹: conteret H: contegerat A¹B¹ 25 os Steph.: eos V 26 tum et ille Ziegler: tum et illis H: tumulis et A¹B¹ in ras.: tum mortuus Va.: tum et illic Plinval sepulcrum Va.: gleba V

necatus, deinde in mare proiectus esset, decreuit P. Mucius familiam puram, quod os supra terram non extaret; porcam heredi esse contractam, et habendas triduum ferias et porco femina piaculum faci(undum). Si in mari mortuus esset, eadem praeter piaculum et ferias.

5 ATTICVS. Video quae sint in pontificio iure, sed quaero ecquidnam sit in legibus. 23 58

MARCVS. Pauca sane Tite, et ut arbitror non ignota uobis. Sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius sepulcrorum. 'Hominem mortuum' inquit lex in XII 'in urbe ne sepelito neue urito'. Credo uel propter ignis periculum. Quod autem addit 'neue urito', indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur.

ATTICVS. Quid qui post XII in urbe sepulti sunt clari uiri?

MARCVS. Credo Tite fuisse aut eos quibus hoc ante hanc legem uirtutis causa tributum est, ut Poplicolae, ut Tuberto, quod eorum posteri iure tenuerunt, aut eos si qui hoc ut C. Fabricius uirtutis causa soluti legibus consecuti sunt. Sed (ut) in urbe sepeliri lex uetat, sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco publico fieri sepulcrum. Nostis extra portam Collinam aedem Honoris. Aram in eo loco fuisse memoriae proditum est. Ad eam cum lamina esset inuenta, et in ea scriptum lamina 'Honoris', ea causa fuit (ut) aedis haec dedicare(tur). Sed quom multa in eo loco sepulcra fuissent, exarata sunt. Statuit enim collegium locum publicum non putuisse priuata religione obligari.

Iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, 59 translata de Solonis fere legibus. 'Hoc plus', inquit, 'ne facito. Rogum ascea ne polito'. Nostis quae sequuntur. Discebamur enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunica purpurea et decem tibicinibus, tollit etiam lamentationem: 'mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo habento'. Hoc ueteres interpretes Sex. Aelius L. Acilius non satis se intellegere dixerunt, sed 30 suspicari uestimenti aliquod genus funebris, L. Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut uox ipsa significat. Quod eo magis iudico uerum esse quia lex Solonis id ipsum uetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia. Quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte. Cetera item funebria quibus luctus augetur XII sustulerunt. 'Homini' 35 inquit 'mortuo ne ossa legito quoi pos funus faciat'. Excipit bellicam peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in legibus de unctura (cena)que: 'Servilis unctura tollitor omnisque circumpotatio'. Quae et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent. 'Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae,

1 necatus *edd.*: uocatus V mare *edd.*: mari V esset *edd.*: esse V 2 quod os *edd.*: quotos V extaret *Steph.*: extare V porcam *Vict.*: portam V esse *Turn.*: esset V contractam et *Mercier.*: contractet ABH: contracet A¹B¹ 3 faciundum *Halm.*: pati V: dari *Hu.* 5 iure, sed, *Vict.*: iuris et V ecquidnam *Aldus nepos.*: et quidnam V 10 neue urito A¹: neurito ABH 12 quidqui AB: quid H: quid quod V *Madv.* 14 Poplicolae *Lamb.*: populi colae ABH: publicolae A¹H *mg.* 15 soluti H: solu(i)tis AB 16 consecuti *dett.*: non secuti V (ut) *Madv.* 17 nostis *edd.*: nostris V 19 lamina *Turn.*: domina AB¹: mina BH: nomen *Plinval.*: *del. Ziegler* 20 (ut) ... dedicare(tur) *Hu.*: aedis haec dedicare V *Va.*: aedis huius dedicandae *dett.* 23 lamentationisque *dett.*: -nesque V funebris *Dav.*: funeris V 27 reciniis (*cf.* 2,64): riciniis ABH tunica *Turn.*: uimcla B: uinclla AH purpurea *Mü.*: purpurae V 30 funebris *edd.*: funeris V L. Aelius *Turn.*: laelius AB: laelus H 33 in morte *Steph.*: in mortem V 34 funebria *edd.*: funebris a V 35 quoi *Mü.*: quo BA¹: quos AH: quorum *Hu.* pos AB: post A¹B¹H *mg.* (possimus H) 36 (cena) *ins. Va.*: de uncturaque (-quae AB) *del. Dav., Ziegler.* De unctura (pompa)que E. Hoffmann 37 tollitor *Man.*: tollitur V

ne acerrae' praetereantur. Illa iam significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod coronam uirtute partam et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude esse lex inpositam iubet. Credoque quod erat factitatum ut uni plura (funera) fierent lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est. Qua in lege quom esset 'neue aurum addito', (uidete) quam humane excipiat altera lex, [praecipit altera lege]: 'At cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretue, se fraude esto'. Et simul illud uidetote, aliud habitum esse sepelire et urere.

Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera priuatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cauet. Nam quod 'rogum bustumue nouum' uetat 61 'propius sexaginta pedes adigi aedes alienas inuito domino', incendium ueretur tacerbum uetat t. Quod autem 'forum', id est uestibulum sepulcri, 'bustumue usu capi' uetat, tuetur ius sepulcrorum. Haec habemus in XII, sane secundum naturam quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus 15 ut indicatur si quid ludorum, dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus, honoratorum uirorum laudes in contione memorentur, easque etiam 62 [et] cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen neniae, quo uocabulo etiam (apud) Graecos cantus lugubres nominantur.

ATTICVS. Gaudeo nostra iura ad naturam accommodari, maiorumque 25 sapientia admodum delector. Sed re[cedo]quiro ut ceteri sumptus sic etiam sepulcrorum modum.

MARCVS. Recte requiris. Quos enim ad sumptus progressa iam ista res sit, in C. Figuli sepulcro uidisse (te) credo. Minimam olim istius rei fuisse cupiditatem multa extant exempla maiorum. Nostrae quidem legis interpretes, quo capite iubentur sumptum et luctum remouere a deorum Manium iure, hoc intellegant in primis, sepulcrorum magnificentiam esse minuendam. Nec haec a sapientissimis legum scriptoribus neglecta sunt. Nam 63 et Athenis iam illorum more a Cecrope ut aiunt permansit hoc ius terra humandi, quod quom proximi facerant obductaque terra erat, frugibus obse- rebatur, ut sinus et gremium quasi matris mortuo tribueretur, solum autem frugibus expiatum ut uiuis redderetur. Sequebantur epulae quas inibant propinqui coronati, apud quos de mortui laude quom siquid ueri erat praedicatum — nam mentiri nefas habebatur —, iusta confecta erant. Postea 64 quom, ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, 35 Solonis lege sublata sunt, quam legem eisdem prope uerbis nostri Xuiri

1 ne acerrae *Turn.*: nec acerrae V 2 partam *Steph.*: paratam V ei qui *edd.*: ei quae V 4 (funera) *edd.* sternerentur *dett.*: interrentur V 6 (uidete) *Va.* (uidetote *Ziegler*) [praec. altera lege] *del. edd.* At *Asc.*: ut V 7 escunt *Pithoeus.*: essent V sepeliet uretue *Steph.*: sepelletur etue V: sepelirei ureiue *Büch.* 8 esto *edd.*: isto V 11 propius *edd.*: propius V adigi *Madv.*: adici V 12 ueretur tacerbum uetat V: uidetur arcere [uetat] *Lamb.*: ut arceatur uetat *Ha.*: ueretur ac urbi cauet *Hu.*: ueretur aedium *Mü.*: (ueretur) a cinerum uolatibus ipse conicio. forum *Turn.*: eorum V 15 dominusque *Man.*: domusque V 16 uirorum *edd.*: uirorum V in contione memorentur *Steph.*: in contionem memorantur V 17 [et] *Man.* 18 (apud) *Wesenberg* 20 requiro *Va.*: recedoquiro A: recedoquaero H: recedophyro B 22 requiris *Turn.*: requiri V quos *dett.*: quis V progressa iam ista *edd.*: processa iam esta (ista H¹) V 23 (te) *Madv.* olim *edd.*: ollem V 24 extant exempla *Madv.*: extarent ampla V 25 sumptum *Va.*: sumptus V 28 illorum more *scripsi.*: illo mores ABH: (mos ille H *mg.*): ille mos A¹B¹: (Atheniensium) in more *Ziegler.*: (nostis)iam illos mores alii *al.* 29 quod *Turn.*: quam V *Va.* 31 inibant *Cam.*: inirant BH: inirent B¹A 32 apud quos *Madv.*: apud quas AB: apud quaque H si quid *Turn.*: niquid AB: uiquid H: quicquid *Madv.* 33 iusta confecta *Man.*: adiusta coniecta AH: adiuxta coniecta A¹B: (sepultura) ac iusta *Va.* (*cl.* 42) postea A¹: poste ABH 34 quom *Man.*: quam V 35 Xuiri *Steph.*: suiri V

in decimam tabulam coniecerunt. Nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt. De lamentis uero expressa uerbis sunt: 'Mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo habento'.

- De sepulcris autem nihil est apud Solonem amplius quam 'ne quis ea
5 dealeat neue alienum inferat' poenaeque est, 'si quis bustum — nam id
puto appellari *τύμβον* — aut monumentum' inquit 'aut columnam uiolarit
deiecerit fregerit'. Sed post aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum,
quas in Ceramico uidemus, lege sanctum est, 'ne quis sepulcrum faceret
operosius quam quod decem homines effecerint triduo', neque id opere
10 tectorio exornari nec hermas hos quos uocant licebat inponi, nec de mortui
laude nisi in publicis sepulturis, nec ab alio nisi qui publice ad eam rem
constitutus esset dici licebat. Sublata etiam erat celebritas uirorum ac mu-
lierum, quo lamentatio minueretur; auget enim luctum concursus hominum.
Quocirca Pittacus omnino accedere quemquam uetat in funus aliorum. Sed
15 ait rursus idem Demetrius increbuisse eam funerum sepulcrorumque ma-
gnificentiam quae nunc fere Romae est. Quam consuetudinem lege minuit
ipse. Fuit enim hic uir ut scitis non solum eruditissimus, sed etiam ciuis
e re publica maxime tuendaeque ciuitatis paratissimus. Is igitur sumptum
minuit non solum poena sed etiam tempore: ante lucem enim iussit efferri.
20 Sepulcris autem nouis finiuit modum; nam super terrae tumulum noluit
quidquam statui nisi columellam tribus cubitis ne altiore aut mensam aut
labellum, et huic procurationi certum magistratum praefecerat.

- Haec igitur Athenienses tui. Sed uideamus Platonem, qui iusta funerum
reicit ad interpretes religionum; quem nos morem tenemus. De sepulcris
25 autem dicit haec: uetat ex agro culto eoue qui coli possit, ullam partem sumi
sepulcro; sed quae natura agri tantum modo efficere possit, ut mortuorum
corpora sine detrimento uiuorum recipiat, ea potissimum ut compleatur; quae
autem terra fruges ferre et ut mater cibos suppeditare possit, eam ne quis
nobis minuat neue uiuos neue mortuos. Extrui autem uetat sepulcrum altius,
30 quam quod (quinque homines) quinque diebus absoluerint, nec e lapide
excitari plus nec inponi, quam quod capiat laudem mortui incisam ne plus
quattuor herois uersibus, quos longos appellat Ennius. Habemus igitur huius
quoque auctoritatem de sepulcris summi uiri, a quo iterum funerum sumptus
praefinitur ex censibus a minis quinque usque ad minam. Deinceps dicit
35 eadem illa de immortalitate animorum et reliqua post mortem tranquillitate
bonorum, poenis impiorum.

Habetis igitur explicatum omnem ut arbitror religionum locum. 69

6 *τύμβον* aut *edd.*: tum bona ut V 7 deiecerit *dett.*: iacerit AH: acerit B: uitiauerit
Va.: raserit Hu. 10 tectorio *edd.*: textorio V hermas hos Steph. hermasos A. ermasos B:
ernam hos H: hermas C. Steph. 13 auget Urs.: huc AH: hunc A¹: huic B 15 idem
dett.: eidem V 16 consuetudinem *edd.*: consuetudine V 17 ciuis e re publica maxime
V: in re publica maximus Zumpt, Ziegler 18 paratissimus V Va.: peritissimus Steph., Ziegler
Is Madv.: isti ABH: iste A¹ 20 nouis *edd.*: nobis V noluit *edd.*: uoluit V
21 quidquam Lamb.: quod V Va. 30 (quinque homines) Turn. 31 plus *edd.*:
prius V 32 herois *dett.*: eroes AB: heroes A¹B¹H 33 iterum V (cf. 1,56): item J. Fr.
Wagner, *edd.* 34 censibus *edd.*: sensibus V

REMUS, LE MUR ET LA MORT *

MARCEL BENABOU

Les divers récits relatifs aux origines de Rome voient se succéder une remarquable série de crimes, dont quelques-uns plus particulièrement vont retenir notre attention: Romulus tue son frère jumeau au moment même où Rome est fondée, Horace tue sa soeur au moment même où Rome vient d'être sauvée, Servius Tullius est écrasé sous le char de sa fille au moment même où Rome va tomber sous le pouvoir d'un tyran dont la chute prochaine mettra fin à la période royale. Trois drames familiaux, mais qui marquent chacun un tournant dans le destin de Rome. Trois meurtres exemplaires par la relation qu'ils semblent établir entre la mort d'un proche parent et la vie de la cité. Pour chacun de ces crimes, l'historien ou le mythologue peuvent chercher des modèles, des parallèles et proposer des explications. Mais, une fois que l'on aura ainsi tenté de trouver à chacun de ces épisodes une raison d'être, il restera encore à résoudre une question non négligeable: la concentration de ces épisodes dans une période relativement brève de l'histoire des débuts de Rome est-elle la rencontre fortuite d'éléments hétérogènes arbitrairement reliés? ou bien, au contraire, faut-il chercher un sens à cet ensemble, à cet agencement d'éléments? Et si oui, quelles seraient alors les lignes de force du champ où ces détails pourraient trouver leur place?

Une explication générale de ces épisodes, où les solidarités familiales les plus naturelles se trouvent chaque fois battues en brèche et supplantées par des nécessités d'une autre nature, devrait pouvoir répondre au moins à deux questions:

1. Le système de connexions qui relie entre eux ces meurtres est-il originel, ou bien est-il le fruit d'une élaboration ultérieure?

Abréviations supplémentaires:

J. Bayet, 1971 = J. Bayet, 'La croyance romaine aux présages déterminants: aspects littéraires et chronologie', dans *Croyances et rites dans la Rome antique*, Paris 1971.

* Fragment d'un ouvrage en cours de rédaction: *La famille, la cité et la mort dans les récits des origines romaines*.

